

Gazzetta ufficiale

C 215

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

5 luglio 2017

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 215/01	Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2017/C 215/02	Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2017-2020	21
---------------	--	----

Commissione europea

2017/C 215/03	Tassi di cambio dell'euro	59
---------------	---------------------------------	----

IT

2017/C 215/04	Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa al finanziamento del programma di lavoro 2017 sulla formazione nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»	60
2017/C 215/05	Designazione del consigliere-auditore facente funzione nei procedimenti in materia commerciale	66

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 215/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8493 — Deere & Company/Wirtgen) ⁽¹⁾	67
2017/C 215/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8534 — Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	68

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario**(Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)**

(2017/C 215/01)

Indice

	<i>Pagina</i>
1 Introduzione	1
2 Scopo	4
3 Principali fondamentali	5
3.1 Comunicazione di informazioni rilevanti	5
3.2 Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili	7
3.3 Informazioni complete ma concise	7
3.4 Informazioni strategiche e lungimiranti	8
3.5 Informazioni orientate alle parti interessate	9
3.6 Informazioni coerenti e sistematiche	9
4 Contenuto	9
4.1 Modello aziendale	10
4.2 Politiche e dovuta diligenza	10
4.3 Risultato	12
4.4 Rischi principali e loro gestione	12
4.5 Indicatori fondamentali di prestazione	13
4.6 Aspetti tematici	14
5 Standard di comunicazione	19
6 Divulgazione in merito alla diversità del consiglio	19

1 INTRODUZIONE

La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (qui di seguito la «Direttiva») è entrata in vigore il 6 dicembre 2014. Tale direttiva modifica la direttiva 2013/34/UE⁽²⁾ relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Le imprese interessate inizieranno ad applicare la direttiva a partire dal 2018 per le informazioni relative all'esercizio finanziario 2017.

⁽¹⁾ GUL 330 del 15.11.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 182 del 29.6.2013, pag. 19.

In questo modo si prevede di ottenere una maggiore trasparenza al fine di rendere le imprese ⁽¹⁾ più resilienti e di consentire loro di ottenere prestazioni migliori in termini sia finanziari, sia non finanziari. Nel tempo questo approccio porterà a una crescita e a un'occupazione più robuste e a una maggiore fiducia tra le parti interessate, ivi compreso tra gli investitori e i consumatori. La gestione d'impresa trasparente è anche coerente con gli investimenti a più lungo termine.

Gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario si applicano a talune imprese di grandi dimensioni che hanno più di 500 dipendenti, in quanto il costo di imporre alle piccole e medie imprese di applicare tali obblighi potrebbe superare i benefici. Questo approccio mantiene gli oneri amministrativi a un livello minimo. Piuttosto che presentare una relazione esaustiva e dettagliata, le imprese sono tenute a comunicare informazioni utili e pertinenti, necessarie per comprendere l'andamento delle stesse, i loro risultati, la loro posizione, nonché l'impatto della loro attività. Inoltre, le divulgazioni di informazioni possono essere effettuate a livello di gruppo, piuttosto che di ciascuna impresa associata facente parte di un gruppo. La Direttiva offre altresì alle imprese una significativa flessibilità concedendo loro di comunicare le informazioni pertinenti nel modo che ritengono più utile, ivi incluso tramite una relazione distinta. Le imprese possono basarsi su standard internazionali, unionali o nazionali.

Una comunicazione di informazioni di carattere non finanziario adeguata rappresenta un elemento essenziale per consentire un finanziamento sostenibile. Il 28 ottobre 2016 la Commissione europea ha deciso di istituire un gruppo di esperti ad alto livello sul finanziamento sostenibile. Tale decisione si basa sull'obiettivo della Commissione di sviluppare una strategia dell'UE trasversale e globale sul finanziamento sostenibile nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali. Il gruppo dovrebbe presentare alla Commissione una serie di raccomandazioni politiche entro la fine del 2017.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l'accordo di Parigi

Il 22 novembre 2016, in risposta all'Agenda globale 2030 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015, la Commissione europea ha pubblicato la sua comunicazione «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe» ⁽²⁾. Gli obblighi di informativa derivanti dalla Direttiva forniscono un contributo importante agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ad esempio all'obiettivo n. 12 «Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo» ⁽³⁾ e all'obiettivo n. 5 «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze» ⁽⁴⁾.

Tali obblighi contribuiscono altresì all'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima, in particolare si prevede che una maggiore trasparenza porti a flussi finanziari più coerenti con un percorso verso ridotte emissioni di gas a effetto serra e uno sviluppo resistente ai cambiamenti climatici.

Consiglio per la stabilità finanziaria

Su richiesta dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, nel dicembre 2015 il consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha istituito una task force guidata dal settore dell'industria per sviluppare raccomandazioni per comunicazioni volontarie dei rischi finanziari relativi al clima. Ciò va a integrare il lavoro svolto dal gruppo di studi sulla finanza verde del G20.

Il lavoro della task force è stato monitorato attentamente e tenuto in considerazione, per quanto possibile, nei presenti orientamenti ⁽⁵⁾. In termini generali, le raccomandazioni della task force riguardano settori già individuati dalla direttiva, quali la governance, la strategia, la gestione dei rischi e le metriche.

Orientamenti non vincolanti

L'articolo 2 della Direttiva fa riferimento agli «Orientamenti in materia di comunicazione» e stabilisce che «la Commissione [deve elaborare] orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. [...]».

Il considerando 17 della Direttiva precisa che, nella preparazione di detti orientamenti non vincolanti, «è opportuno che la Commissione tenga conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti iniziative dell'Unione».

⁽¹⁾ Per semplificare la lettura, i presenti orientamenti utilizzano il termine «impresa» nel fare riferimento al «soggetto» che deve effettuare la comunicazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una singola «impresa» o di un «gruppo» attraverso la sua impresa madre.

⁽²⁾ COM(2016) 739 final.

⁽³⁾ Obiettivo 12.6: «Incoraggiare le imprese, in particolare le imprese transnazionali di grandi dimensioni, ad adottare pratiche sostenibili e integrare informazioni sulla sostenibilità nel loro ciclo di informativa».

⁽⁴⁾ Obiettivo 5.5: «Garantire la partecipazione piena ed efficace delle donne e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica».

⁽⁵⁾ La relazione finale della task force dovrebbe essere presentata in occasione del vertice del G20 che si terrà il 7-8 luglio 2017.

Indipendentemente da ciò, le imprese possono scegliere di utilizzare standard di informativa di alta qualità, ampiamente accettati, nonché di farlo garantendo una conformità parziale o piena. Possono fare affidamento su standard internazionali, unionali o nazionali e, qualora procedano in tal senso, devono specificare gli standard che utilizzano.

La Commissione incoraggia le imprese ad avvalersi della flessibilità offerta dalla Direttiva per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. I presenti orientamenti non intendono infatti soffocare l'innovazione nelle pratiche di comunicazione.

Consultazione pubblica ⁽¹⁾

La Commissione ha svolto ampie consultazioni pubbliche, ivi inclusa una consultazione pubblica su vasta scala basata sul web. Il processo di consultazione ha incluso anche interviste con esperti, seminari con le parti interessate e una consultazione con il suddetto gruppo di esperti ad alto livello sul finanziamento sostenibile.

Standard nazionali, unionali e internazionali

Nella preparazione dei presenti orientamenti la Commissione ha riesaminato gli standard nazionali, unionali e internazionali. I presenti orientamenti devono molto alla leadership e alla conoscenza delle organizzazioni che stanno dietro tali standard. In particolare, i principi e i contenuti descritti nel presente documento si fondano in gran parte su standard quali:

- il CDP (ex *Carbon Disclosure Project*),
- il *Climate Disclosure Standards Board*,
- gli *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk areas* (in inglese) [Orientamenti dell'OCSE in materia di dovuta diligenza per catene di fornitura responsabili provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio] e le integrazioni a tale documento,
- il sistema di ecogestione e audit (EMAS) e i relativi documenti di riferimento settoriali,
- il documento *KPIs for ESG: A Guideline for the Integration of ESG Into Financial Analysis and Corporate Valuation* (in inglese) [Indicatori fondamentali di prestazione per i criteri ambientali, sociali e di governance: orientamenti per l'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance nell'analisi finanziaria e nella valutazione aziendale] della Federazione europea delle associazioni degli analisti finanziari,
- la *Global Reporting Initiative*,
- il documento *Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains* (in inglese) [Orientamenti per catene di fornitura agricole responsabili] sviluppato dalla FAO e dall'OCSE,
- il documento *Guidance on the Strategic Report* (in inglese) [Orientamenti sulla relazione strategica] redatto dal *Financial Reporting Council* del Regno Unito,
- il documento *Guidelines for Multinational Enterprises* (in inglese) [Orientamenti per le imprese multinazionali] dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici,
- i *Guiding Principles on Business and Human Rights* (in inglese) [principi guida per lo standard di comunicazione su imprese e diritti umani],
- la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione,
- il documento «Il framework <IR> internazionale» [IR: Reporting integrato],
- il documento «*Model Guidance on reporting ESG information to investors*» (in inglese) [Orientamenti modello in materia di comunicazione agli investitori di informazioni ambientali, sociali e di governance] della *Sustainable Stock Exchanges Initiative* delle Nazioni Unite,
- il *Natural Capital Protocol*,

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sul processo di consultazione pubblica sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial-reporting/index_en.htm#related-documents (in inglese).

- i documenti «*Product Environmental Footprint Guide*» (in inglese) [Guida all'impronta ambientale dei prodotti] e «*Organisation Environmental Footprint Guide*» (in inglese) [Guida all'impronta ambientale delle organizzazioni],
- gli standard del *Sustainability Accounting Standards Board*,
- il codice della sostenibilità del *Nachhaltigkeitsrat* (Consiglio tedesco per lo sviluppo sostenibile),
- il documento «*Tripartite Declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy*» (in inglese) [Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale] dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
- l'iniziativa *United Nations (UN) Global Compact* [Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite],
- gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite contenuti nella risoluzione del 25 settembre 2015 «*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*» (in inglese) [Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile],
- il documento delle Nazioni Unite *Guiding Principles on Business and Human Rights - Implementing the UN «Protect, Respect and Remedy» Framework* (in inglese) [Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare»].

Importante

Il presente documento è stato redatto a norma dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE per aiutare le imprese interessate a comunicare le informazioni di carattere non finanziario in maniera rilevante, utile, coerente e comparabile. La presente comunicazione fornisce orientamenti non vincolanti e non introduce nuovi obblighi giuridici. Nella misura in cui la presente comunicazione contenga eventuali interpretazioni della direttiva 2014/95/UE, la posizione della Commissione non pregiudica alcuna interpretazione di tale direttiva che possa essere emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le imprese che utilizzano i presenti orientamenti possono basarsi anche su standard internazionali, unionali o nazionali. Il presente documento non è una norma tecnica, di conseguenza, né coloro che preparano le dichiarazioni di carattere non finanziario né alcuna parte che agisca per conto degli stessi o altrimenti, dovrebbe sostenere che dette dichiarazioni sono conformi al presente documento.

2 SCOPO

I presenti orientamenti intendono aiutare le imprese a comunicare informazioni di carattere non finanziario (relative ad aspetti ambientali, sociali e di governance) di qualità, pertinenti, utili, coerenti e più comparabili in modo tale da favorire una crescita e un'occupazione sostenibili e resilienti e da offrire trasparenza alle parti interessate. I presenti orientamenti non vincolanti vengono proposti in quanto rientrano nel quadro degli obblighi di informativa stabiliti dalla Direttiva. Essi hanno lo scopo di aiutare le imprese a redigere dichiarazioni di carattere non finanziario pertinenti, utili e concise in conformità con gli obblighi sanciti dalla Direttiva. Sono stati compiuti sforzi significativi per evitare oneri amministrativi indebiti, comunicazioni standardizzate o un mero esercizio di spunta di caselle.

I presenti orientamenti non vincolanti pongono l'accento sulle informazioni di carattere non finanziario pertinenti, utili e comparabili in conformità con l'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Il presente documento è rivolto alle imprese alle quali la Direttiva impone di comunicare informazioni di carattere non finanziario nella loro relazione sulla gestione. Tuttavia, i presenti orientamenti non vincolanti potrebbero rappresentare le migliori prassi per tutte le imprese che comunicano informazioni di carattere non finanziario, ivi incluse altre imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.

La Commissione europea ha preparato i presenti orientamenti per sviluppare una metodologia basata su principi, pertinente per le imprese afferenti a tutti i settori economici, che aiuti tali imprese a comunicare informazioni di carattere non finanziario pertinenti, utili e comparabili. Nel procedere in tal senso la Commissione ha tenuto conto delle migliori prassi, degli sviluppi pertinenti e dei risultati delle iniziative correlate, sia all'interno dell'Unione europea, sia a livello internazionale.

I presenti orientamenti si inseriscono nel contesto della relazione sulla gestione. Tuttavia, a norma dell'articolo 1 della Direttiva è possibile optare per una presentazione alternativa della dichiarazione di carattere non finanziario.

L'intento è quello di fornire orientamenti equilibrati e flessibili in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in modo tale da aiutare le imprese a comunicare informazioni materiali in maniera coerente e sistematica. Per quanto possibile, i presenti orientamenti dovrebbero contribuire a garantire la comparabilità tra imprese e settori.

Questo approccio riconosce l'ampia diversità delle imprese e dei settori coinvolti, nonché delle circostanze che le imprese devono fornire nelle loro comunicazioni. Sono stati compiuti sforzi notevoli per evitare un approccio indifferenziato, valido per tutti, e una metodologia troppo prescrittiva.

I presenti orientamenti riconoscono l'importanza dei collegamenti e delle interrelazioni di informazione (connettività), indipendentemente dal fatto che essi avvengano tra aspetti diversi di informazioni di carattere non finanziario o tra informazioni di carattere finanziario e non finanziario.

3 PRINCIPI FONDAMENTALI

3.1 Comunicazione di informazioni rilevanti

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che le imprese interessate:

«[...] [devono includere] nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni [...] in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività [...]».

La rilevanza è un concetto già comunemente utilizzato da coloro che preparano le informazioni finanziarie, dai revisori e dagli utilizzatori di dette informazioni. Una comprensione approfondita da parte di un'impresa dei componenti fondamentali della sua catena del valore consente di individuare le questioni chiave e di valutare ciò che rende le informazioni rilevanti.

L'articolo 2, punto 16, della direttiva in materia di contabilità (2013/34/UE) definisce le informazioni rilevanti come «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

La Direttiva introduce un nuovo elemento da prendere in considerazione nella valutazione della rilevanza delle informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento alle informazioni «in misura necessaria alla comprensione [...] dell'impatto della [...] attività [dell'impresa]» ⁽¹⁾.

Il considerando 8 della Direttiva stabilisce che «le imprese che sono soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire informazioni adeguate sugli aspetti per cui appare più probabile che si realizzino i principali rischi di gravi ripercussioni, come pure sui rischi già concretizzati ⁽²⁾. [...]».

L'impatto delle attività di un'impresa costituisce una considerazione pertinente quando si effettuano comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Le ripercussioni interessate possono essere positive o negative e le divulgazioni rilevanti dovrebbero trattare entrambe in maniera chiara ed equilibrata. Una dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni dell'impresa necessarie per le parti interessate pertinenti.

Le informazioni rilevanti devono essere valutate all'interno di un contesto. Le informazioni possono infatti essere rilevanti in un contesto ma possono non esserlo in un altro. Le questioni da considerare per l'inclusione nella dichiarazione di carattere non finanziario sono specifiche delle circostanze aziendali, tenendo conto di situazioni concrete e di considerazioni settoriali. È probabile che le imprese appartenenti a un dato settore condividano sfide ambientali, sociali e di governance simili, ad esempio in virtù delle risorse sulle quali possono contare per produrre beni e servizi oppure delle ripercussioni che possono avere sulle persone, sulla società e sull'ambiente. Di conseguenza, può essere opportuno confrontare direttamente le comunicazioni pertinenti di informazioni di carattere non finanziario di imprese afferenti allo stesso settore.

Le imprese possono comunicare una vasta gamma di potenziali questioni. Un'impresa valuta quali informazioni siano rilevanti sulla base della sua analisi della misura in cui tali informazioni siano importanti nella comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. Tale valutazione della rilevanza dovrebbe tener conto tanto di fattori interni quanto di quelli esterni ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva.

⁽²⁾ Il Considerando 8 della Direttiva indica anche che «[...] la gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell'impresa o essere connesso alle sue operazioni nonché, ove opportuno e proporzionato, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto».

⁽³⁾ Ad esempio, le imprese potrebbero utilizzare l'analisi preliminare di cui all'allegato I del regolamento EMAS (regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1221>)

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Una banca può ritenere che il proprio consumo di acqua presso gli uffici e le filiali non sia un aspetto rilevante da includere nella sua relazione sulla gestione. Al contrario, detta banca può considerare che gli impatti sociali e ambientali dei progetti che essa finanzia e il suo ruolo nel sostenere l'economia reale di una città, di una regione o di un paese costituiscano informazioni rilevanti.

Nel valutare la rilevanza delle informazioni possono essere presi in considerazione diversi fattori, tra i quali:

- *modello aziendale, strategia e rischi principali*: gli obiettivi, le strategie, l'approccio e i sistemi di gestione, i valori, le attività materiali e immateriali, la catena del valore e i rischi principali di un'impresa sono considerazioni rilevanti,
- *principali questioni settoriali*: è probabile che questioni simili siano rilevanti per imprese che operano nello stesso settore o che condividono catene di fornitura. Argomenti già individuati da concorrenti, clienti o fornitori sono probabilmente rilevanti per un'impresa ⁽¹⁾,
- *interessi e aspettative delle parti interessate*: ci si aspetta che le imprese intrattengano relazioni con parti interessate pertinenti e cerchino di raggiungere una buona comprensione dei loro interessi e delle loro preoccupazioni,
- *impatto delle attività*: ci si aspetta che le imprese considerino la gravità effettiva e potenziale e la frequenza delle ripercussioni delle loro attività. Ciò comprende le ripercussioni determinate dai loro prodotti, dai loro servizi e delle loro relazioni commerciali (ivi inclusi aspetti legati alla catena di fornitura),
- *politiche pubbliche e stimoli normativi*: le politiche pubbliche e la normativa possono avere ripercussioni su circostanze specifiche di un'impresa e possono influenzare la rilevanza.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può ritenere che le ripercussioni lungo la sua catena di fornitura a monte rappresentino degli aspetti pertinenti e rilevanti e, quindi, comunicare informazioni in merito alle stesse di conseguenza. Può trattarsi di ripercussioni dirette o indirette. Ad esempio, un'impresa produttrice di acqua minerale può prendere in considerazione misure specifiche adottate per proteggere le risorse idriche sulle quali essa fa affidamento.

Le imprese possono spiegare i processi e le disposizioni di governance utilizzati per effettuare la loro valutazione della rilevanza ⁽²⁾.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa che ha ripercussioni sull'utilizzazione del suolo e sul cambiamento dell'ecosistema (si pensi ad esempio alla deforestazione), direttamente oppure attraverso la propria catena di fornitura, può prendere in considerazione l'opportunità di divulgare informazioni in merito alla dovuta diligenza applicata.

Si prevede che le valutazioni della rilevanza siano riesaminate con cadenza regolare al fine di garantire che le questioni oggetto di comunicazione continuino a essere rilevanti. Tali riesami dovrebbero essere più frequenti nelle imprese e nei settori più dinamici e innovativi oppure nelle imprese che cambiano e adattano i propri modelli o le proprie politiche aziendali, anche in relazione ad aspetti di dovuta diligenza. Possono invece essere meno frequenti in circostanze più stabili.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa coinvolta nelle catene di fornitura di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio può ritenere opportuno comunicare informazioni in merito alla dovuta diligenza applicata per garantire il rispetto dei diritti umani da parte di tale impresa e assicurare che la stessa non contribuisca al conflitto.

⁽¹⁾ Ad esempio, i documenti di riferimento settoriali dell'EMAS definiscono migliori prassi e indicatori relativi ad aspetti ambientali.

⁽²⁾ Ad esempio, le imprese che attuano un sistema di gestione della qualità o un sistema di gestione ambientale (ad esempio ISO 14001 o EMAS) oppure che effettuano una valutazione ambientale del ciclo di vita possono fare affidamento su questi strumenti per sostenere la loro valutazione della rilevanza e comunicare informazioni su aspetti significativi.

3.2 Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe prendere in giusta considerazione gli aspetti favorevoli e sfavorevoli e le informazioni dovrebbero essere valutate e presentate in maniera imparziale.

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe considerare tutte le informazioni in ingresso disponibili e attendibili, tenendo conto delle esigenze di informazione delle parti interessate. Gli utilizzatori delle informazioni non devono essere fuorviati da dichiarazioni errate rilevanti, dall'omissione di informazioni rilevanti o dalla comunicazione di informazioni non rilevanti.

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe distinguere chiaramente i fatti dai punti di vista e dalle interpretazioni.

Le informazioni possono essere rese più corrette e più accurate, ad esempio, adottando i seguenti accorgimenti:

- opportune disposizioni in materia di governance aziendale (ad esempio, conferendo a taluni membri indipendenti del consiglio o a un comitato del consiglio competenze in materia di sostenibilità e/o trasparenza),
- prove robuste e affidabili, controllo interno e rendicontazione,
- coinvolgimento effettivo delle parti interessate, e
- assicurazione esterna indipendente.

Inoltre, è possibile rendere le informazioni più comprensibili utilizzando un linguaggio semplice e una terminologia coerente, evitando la standardizzazione e, ove necessario, fornendo definizioni per i termini tecnici.

Al fine di facilitarne la comprensione le informazioni rilevanti dovrebbero essere fornite facendo riferimento a un contesto appropriato. Ad esempio, i risultati ottenuti da un'impresa possono essere presentati facendo riferimento alle sue strategie e ai suoi obiettivi più ampi. Le imprese sono tenute a descrivere come le questioni non finanziarie interagiscano con la strategia, i rischi principali e le politiche dell'impresa nel lungo termine.

Un'impresa dovrebbe spiegare il campo di applicazione e i limiti delle informazioni comunicate, in particolare nel caso in cui talune informazioni riguardino soltanto un segmento o più segmenti dell'impresa stessa, oppure escludano segmenti specifici.

La comprensibilità può essere migliorata anche spiegando aspetti interni essenziali delle informazioni comunicate, come ad esempio i metodi di misurazione, le ipotesi sottese e le fonti utilizzate.

La dichiarazione di carattere non finanziario non si limita a fornire elenchi di indicatori fondamentali di prestazione. Per poter comprendere adeguatamente l'andamento, i risultati, la sua situazione e l'impatto di un'impresa, è necessario comunicare tanto informazioni qualitative quanto informazioni quantitative. Mentre le informazioni quantitative possono essere efficaci nel comunicare alcune questioni non finanziarie (indicatori fondamentali di prestazione, obiettivi, ecc.), le informazioni qualitative forniscono contesto e rendono la dichiarazione di carattere non finanziario più utile e più facile da comprendere. Una combinazione di rendicontazione discorsiva, informazioni quantitative e supporti visivi di presentazione ⁽¹⁾ rende la comunicazione più efficace e trasparente.

Comunicare le informazioni impiegando una lingua degli affari comunemente utilizzata, in aggiunta alla lingua nazionale di un'impresa, può migliorare la trasparenza di tale impresa e contribuire a rendere le informazioni più accessibili agli investitori e alle altre parti interessate pertinenti.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa che divulga determinati indicatori fondamentali di prestazione può aumentare la trasparenza fornendo informazioni su scopo e collegamento alla strategia aziendale; definizioni e metodologia; fonti di informazione, ipotesi e limitazioni; portata delle attività in questione; parametri di riferimento; obiettivi; tendenze; cambiamenti nelle metodologie (se presenti); e spiegazioni qualitative dei risultati passati e previsti.

3.3 Informazioni complete ma concise

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che le imprese interessate:

«[...] [devono includere] nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività [...]».

⁽¹⁾ Grafici, diagrammi, schemi, ecc.

Quanto meno devono essere comunicate informazioni rilevanti in merito a talune categorie di questioni esplicitamente menzionate nella Direttiva, tra le quali rientrano:

- questioni ambientali, sociali e attinenti al personale,
- il rispetto dei diritti umani,
- aspetti legati alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Inoltre le imprese dovrebbero comunicare qualsiasi altra informazione rilevante.

Si prevede che le divulgazioni di informazioni rilevanti forniscano una rappresentazione completa di un'impresa nell'anno di riferimento. Ciò si riferisce alla portata delle informazioni comunicate. Tuttavia, il grado di approfondimento delle informazioni comunicate in merito a una determinata questione dipende dalla rilevanza delle informazioni. Un'impresa dovrebbe concentrarsi sul fornire informazioni che presentano una portata e un grado di approfondimento tali da consentire alle parti interessate di comprendere l'andamento dell'impresa, i suoi risultati, la sua situazione e l'impatto delle sue attività.

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe inoltre essere concisa ed evitare di fornire informazioni non rilevanti. La comunicazione di informazioni non rilevanti può rendere la dichiarazione di carattere non finanziario meno facile da comprendere dato che occulterebbe le informazioni rilevanti. Si dovrebbe evitare di fornire informazioni generiche o standardizzate che non siano rilevanti.

La dichiarazione di carattere non finanziario può includere rimandi interni o esterni per consentire un'esposizione concisa, limitare le ripetizioni e fornire collegamenti ad altre informazioni⁽¹⁾.

Esempio

Un'impresa può riassumere informazioni, concentrarsi sulle informazioni rilevanti, eliminare informazioni generiche, limitare i dettagli, evitare elementi che non sono più rilevanti, utilizzare rimandi interni ed esterni, ecc.

3.4 Informazioni strategiche e lungimiranti

La dichiarazione dovrebbe fornire approfondimenti in merito al modello aziendale di un'impresa, alla sua strategia e alla sua attuazione, nonché spiegare le implicazioni a breve, a medio e a lungo termine delle informazioni comunicate.

Le imprese sono tenute a divulgare informazioni rilevanti sul loro modello aziendale, nonché sulla loro strategia e sui loro obiettivi. Le comunicazioni dovrebbero fornire approfondimenti sull'approccio strategico alle tematiche rilevanti di carattere non finanziario: che cosa fa un'impresa, come lo fa e perché lo fa.

Ciò non pregiudica un'adeguata considerazione di informazioni commerciali sensibili. Le informazioni pertinenti possono essere fornite in termini più ampi che trasmettano comunque informazioni utili agli investitori e alle altre parti interessate.

Comunicando obiettivi, parametri di riferimento e impegni, un'impresa può aiutare gli investitori e le altre parti interessate a inserire i risultati conseguiti dalla stessa in un contesto. Ciò può essere utile per valutare le prospettive future. Il monitoraggio esterno degli impegni e dei progressi verso gli obiettivi promuove maggiore trasparenza nei confronti delle parti interessate. Gli obiettivi e i parametri di riferimento possono essere presentati in termini qualitativi o quantitativi. Se opportuno, le imprese possono comunicare informazioni pertinenti in base a scenari basati sulla scienza.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può comunicare qual è il suo approccio a una strategia aziendale sostenibile e come i risultati ambientali, sociali e di governance possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali della stessa. Può anche comunicare gli obiettivi relativi agli indicatori fondamentali di prestazione comunicati e spiegare le incertezze e i fattori che possono sostenere informazioni previsionali e prospettive future.

Le informazioni previsionali consentono agli utilizzatori delle informazioni di valutare meglio la resilienza e la sostenibilità dell'andamento, della posizione, dei risultati e dell'impatto dell'impresa nel corso del tempo. Inoltre, aiutano gli utilizzatori a misurare i progressi dell'impresa nella realizzazione di obiettivi a lungo termine.

⁽¹⁾ L'utilizzo di rimandi interni ed esterni deve essere intelligente e di facile utilizzo, ad esempio, applicando la regola pratica che consente «massimo un clic al di fuori dalla relazione».

Esempio

Un'impresa può comunicare informazioni pertinenti basate sull'impatto atteso degli scenari di cambiamento climatico fondati su basi scientifiche in materia di strategie e attività. In alternativa, può comunicare obiettivi per ridurre il numero di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

3.5 Informazioni orientate alle parti interessate

Le imprese sono tenute a considerare le necessità di informazioni di tutte le parti interessate. Dovrebbero concentrarsi sulle necessità delle parti interessate intese come un gruppo collettivo piuttosto che sulle necessità o sulle preferenze di singoli soggetti o parti interessate atipiche o con esigenze irragionevoli di informazioni.

Ove opportuno tali soggetti possono includere, tra gli altri: investitori, lavoratori, consumatori, fornitori, clienti, comunità locali, autorità pubbliche, gruppi vulnerabili, parti sociali e società civile.

Le imprese dovrebbero fornire informazioni pertinenti e utili in merito alle loro interazioni con le parti interessate e alle modalità seguite per tenere conto delle necessità di informazioni delle stesse. Ad esempio, la norma ISO 26000 e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali forniscono indicazioni utili a tale proposito.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può divulgare informazioni rilevanti sulle proprie interazioni con le parti interessate e spiegare come tali attività influenzino le sue decisioni, i suoi risultati e l'impatto delle loro attività.

3.6 Informazioni coerenti e sistematiche

Ci si aspetta che la dichiarazione di carattere non finanziario sia coerente con altri elementi della relazione sulla gestione.

Creare dei collegamenti chiari tra le informazioni presentate nella dichiarazione di carattere non finanziario e le altre informazioni comunicate nella relazione sulla gestione rende dette informazioni più utili, pertinenti e coerenti. La relazione sulla gestione dovrebbe essere considerata come un unico insieme di informazioni equilibrate e coerenti.

Dato che i contenuti sono correlati tra loro, spiegare i legami fondamentali tra di essi facilita la comprensione delle informazioni rilevanti e delle interdipendenze tra le stesse da parte degli investitori e di altre parti interessate.

Il contenuto della relazione di carattere non finanziario dovrebbe essere coerente nel tempo. Ciò consente agli utilizzatori delle informazioni di comprendere e confrontare i cambiamenti passati e presenti in relazione all'andamento, alla posizione, ai risultati e all'impatto di un'impresa e di fidarsi delle informazioni previsionali.

La coerenza nella scelta degli indicatori fondamentali di prestazione e nella metodologia attuata per la loro applicazione è importante affinché la dichiarazione di carattere non finanziario sia comprensibile e affidabile. Tuttavia, potrebbero essere necessari degli aggiornamenti dato che gli indicatori fondamentali di prestazione possono diventare obsoleti o che possono essere sviluppate metodologie nuove e migliori che migliorano la qualità delle informazioni. Le imprese sono tenute a spiegare eventuali cambiamenti apportati alla loro politica o metodologia di comunicazione, le ragioni che hanno motivato tali cambiamenti e i loro effetti (ad esempio, rispondendo informazioni passate, mostrando chiaramente l'effetto del cambiamento delle politiche o delle metodologie di comunicazione).

Esempio

Un'impresa può individuare relazioni e legami tra il suo modello aziendale e aspetti di lotta alla corruzione attiva e passiva.

4 CONTENUTO

Si prevede che le imprese individuino gli aspetti tematici specifici e le informazioni rilevanti da includere nelle loro comunicazioni di informazioni in maniera corretta, equilibrata e completa, coinvolgendo anche le parti interessate pertinenti.

Le informazioni contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario sono interconnesse. Ad esempio, i risultati riflettono non soltanto quello che un'impresa fa (attraverso il suo modello aziendale, le sue politiche e le sue strategie), bensì anche le circostanze e i rischi specifici dell'impresa e la sua efficacia nella gestione di tali rischi. Spiegare i legami e le interdipendenze principali migliora la qualità della relazione.

Nel preparare la dichiarazione di carattere non finanziario le imprese dovrebbero tenere debitamente conto delle norme sulla protezione dei dati personali ⁽¹⁾.

4.1 Modello aziendale

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario contiene informazioni, tra cui:

a. «una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa».

Il modello aziendale di un'impresa descrive come essa genera e conserva il valore attraverso i suoi prodotti o servizi nel lungo termine. Il modello aziendale fornisce un contesto per la relazione sulla gestione nel suo complesso. Mette a disposizione una panoramica del funzionamento dell'impresa e della logica della sua struttura, descrivendo come essa trasforma gli elementi in ingresso in elementi in uscita attraverso le sue attività aziendali. In termini più semplici, spiega cosa fa un'impresa, nonché come e perché lo fa.

Nel descrivere il loro modello aziendale le imprese possono considerare la possibilità di includere informazioni appropriate relative a:

- il loro contesto imprenditoriale,
- la loro organizzazione e la loro struttura,
- i mercati in cui operano,
- i loro obiettivi e le loro strategie, e
- le tendenze e i fattori principali che possono influenzare il loro sviluppo futuro.

Le imprese possono valutare l'opportunità di utilizzare indicatori fondamentali di prestazione per spiegare il loro modello aziendale, le tendenze principali, ecc.

È previsto che le imprese spieghino il loro modello aziendale in maniera chiara, comprensibile e fattuale. Un modello aziendale è qualcosa di specifico e le imprese dovrebbero evitare di comunicare informazioni non rilevanti di natura promozionale o ambiziosa che distolgono l'attenzione dalle informazioni rilevanti.

Le imprese sono tenute a mettere in evidenza e a fornire spiegazioni per eventuali cambiamenti rilevanti nel loro modello aziendale verificatisi durante l'anno di riferimento.

Esempio

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di divulgare informazioni specifiche che spieghino:

- i principali prodotti che essa realizza e come soddisfa le esigenze dei consumatori/clienti;
- come vengono realizzati tali prodotti e che cosa rende il suo approccio di produzione concorrenziale e sostenibile;
- le caratteristiche del mercato in cui l'impresa opera e come lo stesso può evolversi.

4.2 Politiche e dovuta diligenza

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario contiene informazioni che comprendono:

b. «una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate».

Le imprese dovrebbero comunicare informazioni rilevanti che forniscano una rappresentazione corretta delle loro politiche. Dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di comunicare informazioni sui loro approcci ad aspetti fondamentali di carattere non finanziario, sui principali obiettivi e su come esse stiano pianificando di conseguire tali obiettivi e di attuare tali piani. Tutte le divulgazioni di informazioni dovrebbero tenere conto delle circostanze specifiche dell'impresa. Nel contesto di tali divulgazioni un'impresa può spiegare le responsabilità e le decisioni della sua direzione e del suo consiglio di amministrazione, nonché come le allocazioni di risorse ci relazionano agli obiettivi, alla gestione dei rischi e ai risultati auspicati. Ad esempio, un'impresa può spiegare aspetti pertinenti di governance ⁽²⁾, ivi inclusa la supervisione da parte del consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Ad esempio in relazione ad aspetti relativi alle condizioni climatiche o alle condizioni di occupazione.

Esempio

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di divulgare informazioni in merito alle persone all'interno della sua organizzazione e della sua struttura di governance competenti per la definizione, l'implementazione e il monitoraggio di una politica specifica, ad esempio, su questioni relative al clima ⁽¹⁾. Può anche descrivere il ruolo e le responsabilità del consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza in materia di politiche ambientali, sociali e di diritti umani.

I processi di dovuta diligenza riguardano le politiche, la gestione dei rischi e i risultati e vengono attuati da un'impresa al fine di garantire che la stessa sia in grado di realizzare un obiettivo concreto (ad esempio per assicurare che le emissioni di carbonio siano inferiori a un determinato livello o che le catene di fornitura non siano intaccate dalla tratta di esseri umani). Tali processi aiutano a individuare, prevenire e attenuare eventuali ripercussioni negative esistenti e potenziali.

Le imprese dovrebbero comunicare informazioni rilevanti sui processi di dovuta diligenza applicati dalle stesse, ivi inclusi, ove opportuno e proporzionato, quelli relativi ai loro fornitori e alle loro catene di subappalto. Possono altresì valutare la possibilità di divulgare informazioni appropriate sulle decisioni prese per istituire tali processi e sulle modalità di funzionamento previste per detti processi, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e l'attenuazione delle ripercussioni negative. Le imprese possono altresì prendere in considerazione la possibilità di fornire informazioni pertinenti sulla definizione degli obiettivi e sulla misurazione dei progressi.

Ad esempio, i documenti di orientamento dell'OCSE dedicati a diversi settori, il documento delle Nazioni Unite «*Guiding Principles on Business and Human Rights*», la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale e la norma ISO 26000 forniscono utili indicazioni a proposito.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di effettuare divulgazioni in merito alle sue politiche volte a evitare l'uso di sostanze chimiche pericolose, sostanze estremamente preoccupanti o biocidi nel contesto dei suoi prodotti, delle sue operazioni e della sua catena di fornitura. Può anche divulgare le sue politiche in materia di ricerca, sviluppo e utilizzo di alternative sicure. Le imprese possono spiegare come valutano la qualità, la sicurezza e l'impatto ambientale delle sostanze chimiche che utilizzano e come soddisfano gli obblighi di legge in materia di sicurezza chimica (ad esempio REACH o CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio)).

Esempio

Un'azienda può divulgare informazioni pertinenti sulle modalità che essa adotta per individuare, valutare e gestire i rischi dovuti ai cambiamenti climatici ⁽¹⁾ e/o il capitale naturale.

Le imprese sono tenute a mettere in evidenza e a fornire spiegazioni per eventuali cambiamenti rilevanti nelle loro politiche principali e nei processi di dovuta diligenza verificatisi durante l'anno di riferimento.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la possibilità di divulgare le seguenti informazioni in merito alla salute e alla sicurezza:

- politiche in vigore sul luogo di lavoro,
- obbligazioni contrattuali negoziate con fornitori e subappaltatori,
- risorse allocate alla gestione dei rischi, all'informazione, alla formazione, al monitoraggio, alla revisione, alla cooperazione con le autorità locali e le parti sociali.

Può accadere che un'impresa non abbia sviluppato politiche in merito a determinate questioni che la stessa comunque considera rilevanti. In tal caso detta impresa dovrebbe fornire una spiegazione chiara e motivata per non aver sviluppato tali politiche. Si applicano comunque altri obblighi di comunicazione (ad esempio, modello aziendale, rischi principali, ecc.).

⁽¹⁾ Per ulteriori riferimenti, si rimanda alle conclusioni della task force guidata dal settore dell'industria sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima organizzate dall'FSB.

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che «per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta».

4.3 Risultato

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni, tra cui:

c. *«il risultato di tali politiche».*

Le imprese dovrebbero fornire una rappresentazione utile, corretta ed equilibrata del risultato delle loro politiche.

Le informazioni di carattere non finanziario divulgate dalle imprese dovrebbero aiutare gli investitori e le altre parti interessate a comprendere e monitorare i risultati dell'impresa.

Le divulgazioni pertinenti sui risultati delle politiche possono fornire informazioni utili sui punti di forza e sulle vulnerabilità dell'impresa in esame. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe fornire una rappresentazione completa e concisa dei risultati delle operazioni e delle attività di un'impresa.

Le imprese possono valutare l'opportunità di spiegare la relazione tra i risultati di carattere finanziario e non finanziario, nonché come detta relazione sia gestita nel corso del tempo.

L'analisi dei risultati dovrebbe includere indicatori fondamentali di prestazione pertinenti di carattere non finanziario. Le imprese sono tenute a divulgare gli indicatori fondamentali di prestazione che considerano più utili per monitorare e valutare i progressi e sostenere la comparabilità tra imprese e settori. Ove opportuno, le imprese possono altresì valutare la possibilità di presentare e spiegare tali informazioni in relazione agli obiettivi e ai parametri di riferimento.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di includere divulgazioni specifiche che spieghino:

- le emissioni effettive di carbonio, l'intensità di carbonio,
- l'uso di sostanze chimiche pericolose o di biocidi,
- le ripercussioni e le dipendenze in termini di capitale naturale,
- un confronto rispetto agli obiettivi, gli sviluppi nel tempo,
- gli effetti attenuanti delle politiche attuate,
- i piani per ridurre le emissioni di carbonio.

4.4 Rischi principali e loro gestione

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni che comprendono:

d. *«i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa».*

Le imprese dovrebbero divulgare informazioni sui loro rischi principali e sulle modalità seguite per gestirli e attenuarli. Tali rischi possono riguardare le loro attività, i loro prodotti o i loro servizi, la loro catena di fornitura e le loro relazioni commerciali oppure altri aspetti. Ciò includerebbe una prospettiva adeguata sui rischi principali a breve, medio e lungo termine. Le imprese dovrebbero spiegare come i rischi principali possano influenzare il loro modello aziendale, le loro operazioni, i loro risultati finanziari e l'impatto delle loro attività.

È previsto che un'impresa divulghi informazioni rilevanti sui rischi principali, indipendentemente dal fatto che essi scaturiscano da decisioni o azioni proprie dell'impresa o da fattori esterni, nonché spieghi i processi utilizzati per individuare e valutare tali rischi.

Le divulgazioni, ove opportuno e proporzionato, dovrebbero includere informazioni rilevanti sulle catene di fornitura e di subappalto. Dovrebbero inoltre includere informazioni rilevanti su come un'impresa gestisce e attenua i rischi principali.

È previsto che un'impresa evidenzi e spieghi eventuali cambiamenti rilevanti, verificatisi nell'anno di riferimento, in relazione ai suoi rischi principali o al modo in cui essa li gestisce.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di includere divulgazioni specifiche in merito a:

- prodotti difettosi con possibili effetti sulla sicurezza dei consumatori,
- politiche attuate per affrontare tale questione,
- misure di attenuazione che rispondono alle esigenze dei consumatori già colpiti da tali prodotti.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti sulle ripercussioni relative al clima sulle sue operazioni e sulla sua strategia, tenendo conto delle sue specifiche circostanze e includendo opportune valutazioni della probabilità e dell'utilizzo delle analisi di scenari ⁽¹⁾.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti sui rischi di danno legati ai diritti umani e alla tutela del lavoro e dell'ambiente nella sua catena di fornitura e di subappalto, nonché sulle modalità adottate dall'impresa per gestire e attenuare le potenziali ripercussioni negative.

4.5 Indicatori fondamentali di prestazione

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni che comprendono:

- e. «gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa».

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe includere resoconti rilevanti e divulgazioni basate su indicatori comunemente denominati indicatori fondamentali di prestazione.

Le imprese sono tenute a comunicare indicatori fondamentali di prestazione che siano utili tenendo conto delle loro circostanze specifiche. Tali indicatori fondamentali di prestazione dovrebbero essere coerenti con le metriche effettivamente utilizzate dall'impresa nei suoi processi interni di gestione e di valutazione dei rischi. Ciò rende le divulgazioni più pertinenti e utili, oltre a migliorare la trasparenza. La divulgazione di indicatori fondamentali di prestazione di elevata qualità e generalmente riconosciuti (ad esempio, metriche ampiamente utilizzate in un settore o per questioni tematiche specifiche) potrebbe altresì migliorare la comparabilità, in particolare per le imprese appartenenti allo stesso settore o alla stessa catena del valore.

Un'impresa dovrebbe divulgare indicatori fondamentali di prestazione che sono necessari per comprendere il suo andamento, i suoi risultati, la sua posizione e l'impatto della sua attività. Alcuni indicatori fondamentali di prestazione possono essere utili per un'ampia gamma di imprese e circostanze aziendali. Altri indicatori fondamentali di prestazione fanno maggiore riferimento ad aspetti e circostanze specifici di un determinato settore. Le imprese sono incoraggiate a divulgare indicatori fondamentali di prestazione rilevanti, sia generali sia settoriali. Considerando le loro circostanze specifiche e le necessità informative degli investitori e di altre parti interessate, le imprese dovrebbero fornire una rappresentazione corretta ed equilibrata utilizzando indicatori fondamentali di prestazione generali, settoriali e specifici dell'impresa.

Gli utilizzatori delle informazioni tendono ad apprezzare enormemente le informazioni quantitative in quanto esse aiutano a misurare i progressi, verificare la coerenza nel corso del tempo ed effettuare confronti. Resoconti adeguati volti a spiegare gli indicatori fondamentali di prestazione aiutano a rendere più comprensibile la dichiarazione di carattere non finanziario.

⁽¹⁾ Per ulteriori riferimenti, si rimanda alle conclusioni della task force guidata dal settore dell'industria sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima organizzate dall'FSB.

Gli indicatori fondamentali di prestazione sono inoltre considerati degli strumenti efficaci per collegare le informazioni qualitative e quantitative e per creare interrelazioni. Essi consentono alle imprese di fornire una rappresentazione equilibrata e completa in maniera concisa ed efficace.

Gli indicatori fondamentali di prestazione dovrebbero essere utilizzati in maniera coerente da un periodo di comunicazione all'altro, in modo da fornire informazioni affidabili sui progressi e sulle tendenze. Gli indicatori fondamentali di prestazione comunicati possono ovviamente evolversi nel corso del tempo per ragioni aziendali o tecniche. In questi casi, le imprese dovrebbero spiegare i motivi per i quali gli indicatori fondamentali di prestazione sono cambiati. Ove opportuno si può valutare la possibilità di ridefinire informazioni passate e spiegare in maniera chiara ed efficace l'effetto di tali cambiamenti.

Le imprese possono spiegare le modalità di raccolta dei dati, la metodologia e gli standard sui quali si sono basate. Possono altresì fornire un'analisi degli indicatori fondamentali di prestazione comunicati, spiegando ad esempio perché gli stessi sono aumentati o diminuiti nell'anno di riferimento e come detti indicatori potrebbero evolvere in futuro.

Le imprese possono presentare gli indicatori fondamentali di prestazione nel contesto degli obiettivi, dei risultati passati e del confronto con altre imprese, secondo quanto opportuno.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione divulgazioni appropriate sulle metriche e sugli obiettivi utilizzati per valutare e gestire gli aspetti pertinenti ambientali e relativi al clima ⁽¹⁾.

4.6 Aspetti tematici

L'articolo 1 della Direttiva indica che le imprese interessate «[devono includere] nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività [...]».

Le divulgazioni rilevanti dovrebbero fornire una rappresentazione equilibrata e completa dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua posizione e dell'impatto delle sue attività.

In determinate circostanze le imprese potrebbero ritenere che la divulgazione di informazioni dettagliate sugli sviluppi imminenti o su questioni oggetto di negoziazione potrebbe compromettere gravemente la loro posizione. Tuttavia, la divulgazione di informazioni riepilogative che non compromettano gravemente la stessa possono contribuire notevolmente alla realizzazione dell'obiettivo generale della trasparenza.

L'articolo 1 della Direttiva prevede che «gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui [...] la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa [...]».

Gli aspetti tematici sono spesso interconnessi tra loro. Ad esempio, una questione ambientale relativa alle operazioni, ai prodotti o alla catena di fornitura di un'impresa può avere ripercussioni sulla sicurezza e/o sulla salute di consumatori, dipendenti o fornitori oppure sulla reputazione del marchio. Le imprese sono tenute a fornire una rappresentazione chiara, corretta e completa che includa tutti gli aspetti pertinenti di una questione.

I punti che seguono costituiscono un elenco non esaustivo di aspetti tematici che si prevede che le imprese prendano in considerazione quando effettuano la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

a. Questioni ambientali

Si prevede che un'impresa divulghi informazioni pertinenti sulle ripercussioni effettive e potenziali delle sue operazioni sull'ambiente, nonché su come questioni ambientali correnti e prevedibili possano influenzare l'andamento, i risultati la posizione dell'impresa.

Tale divulgazione può includere:

- divulgazioni rilevanti in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento,
- impatto ambientale derivante dall'uso di energia,

⁽¹⁾ Per ulteriori riferimenti, si rimanda alle conclusioni della task force guidata dal settore dell'industria sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima organizzate dall'FSB.

- emissioni atmosferiche dirette e indirette ⁽¹⁾,
- uso e tutela delle risorse naturali (quali ad esempio l'acqua, la terra) e la corrispondente protezione della biodiversità,
- gestione dei rifiuti,
- impatti ambientali derivanti dal trasporto o dall'uso e dallo smaltimento di prodotti e servizi, e
- sviluppo di prodotti e servizi verdi.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può divulgare informazioni rilevanti basate su metodologie specificate in una normativa specifica. Ad esempio, gli allegati alla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione includono metodologie per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni. Si tratta di metodologie di valutazione del ciclo di vita che consentono alle imprese di individuare per ogni prodotto o per un'intera organizzazione: i) gli impatti più rilevanti; e ii) i loro processi di contribuzione e le loro emissioni lungo la catena di fornitura. Gli impatti ambientali possono essere comunicati separatamente oppure come un singolo punteggio aggregato.

Ove opportuno le imprese possono fare riferimento a informazioni rilevanti fornite nel contesto di specifici obblighi di comunicazione in materia ambientale ⁽²⁾.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione indicatori fondamentali di prestazione quali:

- il rendimento energetico e i miglioramenti dello stesso,
- il consumo di energia proveniente da fonti non rinnovabili e l'intensità energetica,
- le emissioni di gas a effetto serra in tonnellate metriche di CO₂ equivalente e l'intensità dei gas a effetto serra,
- le emissioni di altri inquinanti (misurate in valore assoluto e come intensità),
- l'estrazione di risorse naturali,
- gli impatti e le dipendenze in relazione al capitale naturale e alla biodiversità,
- la gestione dei rifiuti (ad esempio i rapporti di riciclaggio).

b. Questioni sociali e attinenti al personale

Le imprese sono tenute a fornire informazioni rilevanti su questioni sociali e attinenti al personale ⁽³⁾. Rientrano in tale contesto:

- l'attuazione di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
- questioni in materia di diversità, quali la diversità di genere e la parità di trattamento nel contesto dell'occupazione (ivi inclusi aspetti legati a età, sesso, orientamento sessuale, religione, disabilità, origine etnica e altri aspetti pertinenti),

⁽¹⁾ Ivi incluse emissioni di gas a effetto serra, sostanze tossiche, sostanze acidificanti ed eutrofizzanti, ecc.

⁽²⁾ Come ad esempio nel caso degli obblighi derivanti dalle direttive UE (direttiva sulle emissioni industriali, direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione, direttiva quadro in materia di acque, REACH, direttiva relativa alle discariche di rifiuti, direttiva sui veicoli fuori uso, direttiva RAEE e direttiva RoHS) e dal registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 le informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale o l'orientamento sessuale di una persona fisica sono considerate costituire una categoria particolare di dati personali che è vietato trattare a meno che non sia soddisfatta una delle condizioni specificate in detto articolo. Di conseguenza le imprese dovrebbero divulgare soltanto dati anonimizzati oppure dati aggregati (che impediscano l'identificazione delle persone fisiche) in relazione a tali questioni.

- questioni relative all'occupazione, ivi incluse la consultazione e/o la partecipazione dei lavoratori, le condizioni di impiego e di lavoro,
- le relazioni sindacali, ivi incluso il rispetto dei diritti sindacali,
- la gestione del capitale umano, ivi inclusa la gestione della ristrutturazione, la gestione delle carriere e l'occupabilità, il sistema di remunerazione, la formazione,
- la salute e la sicurezza sul lavoro,
- le relazioni con i consumatori, nonché la soddisfazione dei consumatori, l'accessibilità, i prodotti con possibili effetti sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori,
- le ripercussioni sui consumatori vulnerabili,
- la commercializzazione e la ricerca responsabili, e
- le relazioni con la comunità, ivi compreso lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.

Le imprese possono ritenere utile fare affidamento su standard ampiamente riconosciuti e di alta qualità, ad esempio gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, oppure la norma ISO 26000.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di indicatori fondamentali di prestazione basati su aspetti quali:

- la diversità di genere e altri aspetti della diversità,
- i dipendenti aventi diritto al congedo parentale, suddivisi per sesso,
- i lavoratori che partecipano ad attività che presentano un rischio elevato di malattie o infortuni specifici,
- il numero di infortuni sul lavoro, i tipi di lesioni o malattie professionali,
- l'avvicendamento dei dipendenti,
- il rapporto dei dipendenti che lavorano in base a contratti a tempo determinato, suddivisi per sesso,
- le ore medie di formazione per anno per dipendente, per sesso,
- i processi di consultazione dei dipendenti,
- il numero di persone con disabilità occupate.

c. Rispetto dei diritti umani

Le imprese sono tenute a divulgare informazioni rilevanti sulle ripercussioni potenziali ed effettive delle loro attività sui titolari di diritti.

È considerata una buona prassi la pratica che prevede che un'impresa esprima il proprio impegno nel rispettare i diritti umani. Tale impegno può definire ciò che l'impresa si aspetta dalla sua direzione, dai suoi dipendenti e dai suoi partner commerciali in relazione ai diritti umani, ivi incluse le norme fondamentali del lavoro. Le informazioni possono spiegare i diritti ai quali detto impegno fa riferimento, ad esempio i diritti dei minori, delle donne, dei popoli indigeni⁽¹⁾, delle persone con disabilità⁽²⁾, delle comunità locali, dei piccoli agricoltori, delle vittime della tratta di esseri umani; nonché i diritti dei lavoratori, ivi compresi quelli di coloro che lavorano in base a contratti a tempo determinato, di lavoratori appartenenti alle catene di fornitura o di subappaltatori, di lavoratori migranti e delle loro famiglie.

Le imprese dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di effettuare divulgazioni rilevanti in materia di dovuta diligenza in relazione ai diritti umani, nonché sui processi e sulle modalità attuati per prevenire le violazioni dei diritti umani. Ciò può includere, ad esempio, le modalità con cui i contratti di un'impresa stipulati con le imprese della propria catena di fornitura trattano questioni relative ai diritti umani, nonché le procedure adottate da un'impresa per attenuare eventuali ripercussioni negative sui diritti umani e fornire un'adeguata soluzione in caso di violazione dei diritti umani.

⁽¹⁾ Ad esempio, in linea con la Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti del 1989 (n. 169) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

⁽²⁾ Ad esempio, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Tali divulgazioni rilevanti possono fornire una rappresentazione del modo in cui un'impresa si approccia, tra l'altro, allo standard sancito dal documento *Guiding Principles on Business and Human Rights implementing the UN «Protect, Respect and Remedy» Framework*, agli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e alla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'ILO.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti e indicatori fondamentali di prestazione in merito a:

- eventi verificatisi che presentano un grave impatto sui diritti umani, relativi alle sue attività o alle sue decisioni,
- il processo di ricevimento e gestione dei reclami, nonché delle misure di attenuazione e soluzione di casi di violazione dei diritti umani,
- attività e fornitori soggetti a rischio significativo di violazioni dei diritti umani,
- processi e misure atti a prevenire la tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento, lavoro forzato o obbligatorio e lavoro minorile, lavoro precario e condizioni di lavoro non sicure, in particolare per quanto riguarda le aree geografiche soggette a rischio maggiore di esposizione alle violazioni,
- modalità di accesso ai propri stabilimenti, documenti e siti web da parte delle persone con disabilità,
- rispetto della libertà di associazione,
- impegno in relazione alle parti interessate.

d. Aspetti legati alla lotta contro la corruzione attiva e passiva

Le imprese sono tenute a divulgare informazioni rilevanti sulle loro modalità di gestione di eventi ed aspetti legati alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le imprese possono prendere in considerazione la possibilità di divulgare informazione in merito all'organizzazione, alle decisioni, agli strumenti di gestione e alle risorse destinate alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Le imprese possono altresì ritenere utile spiegare il modo in cui esse valutano la lotta contro la corruzione attiva e passiva, adottano misure per prevenire o attenuare le ripercussioni negative, monitorano l'efficacia e comunicano in merito a questo aspetto all'interno e all'esterno dell'impresa.

Le imprese possono trovare utile fare affidamento su standard ampiamente riconosciuti e di elevata qualità quali, ad esempio, gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali o la norma ISO 26000.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti e indicatori fondamentali di prestazione relativi ad aspetti quali:

- politiche, procedure e standard anticorruzione,
- criteri utilizzati nelle valutazioni dei rischi legati alla corruzione,
- processi di controllo interno e risorse allocate alla prevenzione della corruzione interna ed esterna,
- dipendenti che hanno ricevuto adeguata formazione,
- utilizzo di meccanismi di denuncia,
- numero di azioni legali pendenti o completate in relazione al comportamento lesivo della concorrenza.

e. Altri

Catene di fornitura

Ove opportuno e proporzionato, è previsto che le imprese divulghino informazioni rilevanti su questioni legate alla catena di fornitura che hanno implicazioni significative per l'andamento, i risultati, la posizione o l'impatto delle imprese stesse. In tale contesto rientrerebbero le informazioni necessarie per una comprensione generale della catena di fornitura dell'impresa e di come vengano considerate le questioni pertinenti di carattere non finanziario nella gestione della catena di fornitura stessa.

Qualora un'impresa ritenga che la divulgazione di informazioni dettagliate in merito a sviluppi imminenti o questioni oggetto di negoziazione possano compromettere gravemente la posizione dell'impresa, quest'ultima potrebbe soddisfare l'obiettivo generale della trasparenza divulgando informazioni sintetiche che non compromettono gravemente detta posizione.

Le divulgazioni rilevanti possono fornire una rappresentazione del modo in cui un'impresa approccia, gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, i *Guiding Principles on Business and Human Rights implementing the UN «Protect, Respect and Remedy» Framework* e standard pertinenti specifici dell'industria quali quelli definiti dal documento *Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains* sviluppato dalla FAO e dall'OCSE.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti e indicatori fondamentali di prestazione relativi ad aspetti quali il monitoraggio dei fornitori in relazione a:

- pratiche di lavoro, ivi incluso il lavoro minorile e il lavoro forzato, il lavoro precario, i salari, le condizioni di lavoro non sicure (includendo anche la sicurezza degli edifici, i dispositivi di protezione, la salute dei lavoratori) ⁽¹⁾,
- tratta di esseri umani e altre questioni in materia di diritti umani,
- emissioni di gas a effetto serra e altri tipi di inquinamento idrico e ambientale,
- deforestazione e altri rischi connessi alla biodiversità,

monitoraggio dell'impatto dell'impresa sui fornitori, ad esempio, in merito ai suoi termini di pagamento e ai suoi periodi di pagamento medi.

Minerali provenienti da zone di conflitto

Ove opportuno e proporzionato le imprese dovrebbero divulgare informazioni pertinenti sulla dovuta diligenza per garantire catene di fornitura responsabili per stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone colpite da conflitti e che presentano rischi elevati.

Le divulgazioni dovrebbero essere coerenti con l'*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk areas* e le sue integrazioni; In tale contesto, le imprese sono tenute a divulgare informazioni pertinenti sulle prestazioni delle politiche, delle pratiche e dei risultati delle imprese stesse in materia di dovuta diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto. Dovrebbero altresì comunicare le misure adottate per attuare il «quadro a cinque fasi» ⁽²⁾ per la dovuta diligenza basata sui rischi nella catena di fornitura dei minerali come indicato nell'*OECD Due Diligence Guidance*, tenendo conto della loro posizione nella catena di fornitura stessa.

Successivamente è previsto che le imprese divulgino indicatori fondamentali di prestazione relativi alla natura e al numero di rischi individuati, nonché alle misure adottate per prevenire e attuare tali rischi; oltre alle modalità attraverso le quali l'impresa ha rafforzato i suoi sforzi di dovuta diligenza nel corso del tempo.

Indicatori fondamentali di prestazione specifici

Tali indicatori includono: la proporzione di fornitori diretti pertinenti che hanno adottato e attuato una politica di dovuta diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto coerente con l'*OECD Due Diligence Guidance*; la proporzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro approvvigionati in maniera responsabile, che originano da zone di conflitto e soggette ad alto rischio; nonché la proporzione di clienti pertinenti che richiedono contrattualmente informazioni sulla dovuta diligenza relativa ai minerali provenienti da zone di conflitto a norma dell'*OECD Due Diligence Guidance*.

⁽¹⁾ Ad esempio, con riferimento al documento «*Resolution concerning decent work in global supply chains*» (in inglese) [Risoluzione relativa a condizioni di lavoro dignitose nelle catene di fornitura globali] adottata in occasione della 105ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro (ILO, 2016) http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/texts-adopted/WCMS_497555/lang-en/index.htm.

⁽²⁾ OCSE (2016), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition*, (in inglese), OECD Publishing, Parigi. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252479-en>.

5 STANDARD DI COMUNICAZIONE

Nel preparare la sua dichiarazione di carattere non finanziario un'impresa può fare affidamento su standard internazionali, unionali o nazionali di elevata qualità, ampiamente riconosciuti. Alcuni standard coprono un'ampia varietà di settori e questioni tematiche (standard orizzontali); altri sono settoriali o specifici di una questione tematica. Alcuni si concentrano esclusivamente sulla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario; mentre altri si riferiscono alla trasparenza in un contesto più ampio.

Solitamente fare affidamento su uno standard ampiamente riconosciuto sviluppato tramite un debito processo fornisce alle imprese un modello strutturato per la comunicazione di questioni chiave di ampio interesse, limita l'onere amministrativo e rende le informazioni più facili da confrontare.

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che le imprese interessate «[...] possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito».

Un'impresa che fa affidamento su uno o più standard deve divulgare quale o quali standard abbia utilizzato per le sue divulgazioni specifiche. Ciò migliora la chiarezza e la comparabilità.

Il considerando 9 della Direttiva fornisce esempi degli standard di comunicazione esistenti. Tuttavia, tale elenco non dovrebbe essere considerato esaustivo.

Il considerando 9 della Direttiva stabilisce che:

«nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti».

Le imprese possono altresì ritenere opportuno l'utilizzo di altri standard di comunicazione, quali quelli menzionati nell'introduzione ai presenti orientamenti.

6 DIVULGAZIONE IN MERITO ALLA DIVERSITÀ DEL CONSIGLIO

Questa sezione fornisce orientamenti specifici volti ad aiutare le imprese quotate di grandi dimensioni⁽¹⁾ a preparare la descrizione della loro politica in materia di diversità del consiglio che deve essere inclusa nella dichiarazione sul governo societario⁽²⁾. La descrizione della politica in materia di diversità del consiglio non costituisce parte della dichiarazione di carattere non finanziario⁽³⁾. Di conseguenza la presente sezione degli orientamenti non pregiudica la necessità di divulgare informazioni rilevanti sulla diversità nell'ambito della dichiarazione di carattere non finanziario.

L'articolo 1 della Direttiva impone alle imprese quotate di grandi dimensioni di divulgare nella loro dichiarazione sul governo societario:

«una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta».

Aspetti di diversità

La descrizione della politica sulla diversità dovrebbe specificare quali criteri di diversità vengono applicati, nonché spiegare i motivi per la scelta degli stessi. Quando si scelgono questi criteri, tutti gli aspetti di diversità pertinenti dovrebbero essere presi in considerazione al fine di assicurare che il consiglio presenti una sufficiente diversità di punti di vista e competenze necessari per una buona comprensione degli affari attuali e dei rischi e delle opportunità a lungo termine relativi all'attività aziendale. La natura e la complessità dell'attività aziendale dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione dei profili necessari per garantire una ottimale diversità del consiglio, così come dovrebbe accadere per il contesto sociale e ambientale nel quale opera l'impresa.

⁽¹⁾ Mentre gli obblighi di informativa relativi alle informazioni di carattere non finanziario si applicano a soggetti di interesse pubblico di grandi dimensioni con più di 500 dipendenti, gli obblighi di informativa relativi alla diversità del consiglio si applicano soltanto alle imprese quotate di grandi dimensioni.

⁽²⁾ Come stabilito dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE.

⁽³⁾ Come indicato all'articolo 19, lettera a), della direttiva 2013/34/UE.

In generale gli aspetti di diversità dovrebbero riguardare l'età, il sesso o i contesti educativi e professionali. Ove pertinente in virtù della presenza geografica dell'impresa e del settore commerciale nel quale essa opera, è altresì opportuno includere la provenienza geografica, l'esperienza internazionale, la competenza in relazione a questioni pertinenti di sostenibilità, la rappresentanza dei dipendenti e altri aspetti quali, ad esempio, il contesto socioeconomico.

Nella scelta di un candidato in base ai criteri di diversità definiti, si dovrebbero prendere in considerazione le norme e i principi di non discriminazione ⁽¹⁾ generalmente accettati.

Obiettivi

Le imprese dovrebbero divulgare obiettivi misurabili specifici per gli aspetti pertinenti relativi alla diversità. Risulta particolarmente utile fissare obiettivi quantitativi e tempistiche, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio di genere.

Attuazione e risultati

Le imprese dovrebbero indicare come vengono presi in considerazione gli obiettivi della loro politica sulla diversità nel contesto della pianificazione, selezione, nomina e valutazione della successione. Dovrebbero altresì comunicare il ruolo dei comitati del consiglio competenti nel quadro di tali processi. Le imprese dovrebbero altresì indicare se le informazioni sui criteri e sugli obiettivi di diversità sono state fornite alle parti interessate all'atto dell'elezione o del rinnovo dei membri del consiglio, laddove pertinente.

Le imprese dovrebbero divulgare lo stato dell'attuazione e i risultati almeno a partire dall'ultima dichiarazione, per tutti gli aspetti di diversità della politica. Qualora gli obiettivi di diversità non vengano soddisfatti, l'impresa dovrebbe comunicare come intende soddisfare gli obiettivi, nonché le tempistiche entro le quali detti obiettivi devono essere soddisfatti.

⁽¹⁾ In base a motivi quali l'origine etnica, la razza, la disabilità o l'orientamento sessuale.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

PIANO D'AZIONE DELL'UE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA DROGA 2017-2020

(2017/C 215/02)

SOMMARIO

Introduzione

1. Riduzione della domanda di droga
2. Riduzione dell'offerta
3. Coordinamento
4. Cooperazione internazionale
5. Informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione

Allegato I — Quindici indicatori generali per il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2017-2020

Allegato II — Glossario degli acronimi

Introduzione

Il consumo di droghe illecite e l'abuso di droghe in generale rappresentano un grave problema per gli individui, le famiglie e le comunità in tutta Europa. A parte le implicazioni di tale abuso per la salute e la società, il mercato delle droghe illecite costituisce un importante elemento dell'attività criminale nella società europea e a livello globale.

Nel dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la strategia dell'Unione europea in materia di droga per il periodo 2013-2020. La strategia punta a contribuire ad una riduzione della domanda e dell'offerta di droga all'interno dell'UE, nonché a ridurre i rischi e i danni per la salute e la società correlati alla droga mediante un approccio strategico che sostiene ed integra le politiche nazionali, fornisce un quadro per azioni coordinate e congiunte e costituisce la base ed il quadro politico per la cooperazione esterna dell'UE in questo settore. Ciò sarà realizzato mediante un approccio integrato, equilibrato e basato su dati.

Gli obiettivi della strategia sono i seguenti:

- contribuire a una riduzione quantificabile della domanda di droga, della tossicodipendenza e dei rischi e danni per la salute e la società correlati alla droga;
- contribuire al perturbamento del mercato delle droghe illecite e a una riduzione quantificabile della disponibilità di droghe illecite;
- incoraggiare il coordinamento mediante dialoghi attivi ed analisi degli sviluppi e delle sfide nel settore delle droghe a livello dell'UE ed internazionale;
- rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi e le organizzazioni e i consessi internazionali sulle questioni relative alla droga;
- contribuire a una migliore diffusione dei risultati delle attività di monitoraggio, ricerca e valutazione, nonché ad una migliore comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno della droga e dell'impatto degli interventi al fine di fornire una base solida, completa e fondata su dati per le politiche e le azioni;

Il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga, così come la strategia dell'UE in materia di droga, si basa sui principi fondamentali del diritto dell'Unione europea e ribadisce i valori fondanti dell'Unione, ossia rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà, stato di diritto e diritti dell'uomo. Si fonda inoltre sulle convenzioni dell'ONU che forniscono il quadro giuridico internazionale per affrontare, tra l'altro, il consumo delle droghe illecite, nonché sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Il piano illustra le azioni che saranno attuate per conseguire gli obiettivi della strategia. Tali azioni rientrano nei due settori di intervento della strategia:

- riduzione della domanda di droga; e
- riduzione dell'offerta di droga

e nei tre temi trasversali della strategia:

- coordinamento;
- cooperazione internazionale; e
- informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione.

Le azioni sono allineate agli obiettivi della strategia dell'UE in materia di droga 2013-2020. Nell'elaborazione delle azioni, si è tenuto conto che esse dovevano essere basate su dati, scientificamente solide, realistiche, limitate nel tempo, disponibili e quantificabili con una chiara rilevanza e un valore aggiunto UE. Il piano d'azione in oggetto comprende il calendario, precisa le parti responsabili, gli indicatori e i meccanismi di raccolta e valutazione dei dati.

In base agli attuali meccanismi per la produzione di relazioni, nell'allegato I sono descritti alcuni indicatori generali che facilitano la quantificazione dell'efficacia complessiva del presente piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga e non comportano un ulteriore onere di notifica. Alcuni di essi sono opportunamente descritti nel piano d'azione. Nel piano sono inoltre illustrati indicatori che si basano su programmi, valutazioni e altre fonti di dati. L'utilizzo di tali indicatori dipende dai processi di raccolta dati in ogni Stato membro o a livello delle istituzioni UE.

In linea con le disposizioni della strategia che prevedono che le modalità specifiche di attuazione siano illustrate in due piani d'azione consecutivi, il primo piano d'azione per l'attuazione dell'attuale strategia in materia di droga è stato adottato nel 2013 ed è giunto a scadenza nel 2016. Nel 2016 è stata effettuata una valutazione intermedia esterna della strategia dell'UE in materia di droga ed è stata completata l'attuazione del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga per il periodo 2013-2016. La valutazione ha concluso che la maggior parte delle azioni previste nel piano d'azione erano concluse o erano in corso. Dai risultati della valutazione è inoltre emersa la necessità di garantire che il secondo piano d'azione attui la strategia dell'UE in materia di droga 2013-2020, che dovrebbe costituire la versione aggiornata del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2013-2016. Il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2017-2020, riportato in appresso, tiene conto dei risultati di tale valutazione e dei grandi cambiamenti nella situazione e nelle politiche in materia di droga intervenuti dall'adozione dell'ultimo piano d'azione.

1. Riduzione della domanda di droga

Contribuire a una riduzione quantificabile del consumo di droghe illecite, del consumo problematico di droghe, della tossicodipendenza, dei danni per la salute e la società correlati alla droga e contribuire a ritardare l'inizio del consumo di droga

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
1. Prevenire il consumo di droga e in secondo luogo ritardare l'inizio del consumo di droga	1. Migliorare la disponibilità e l'efficacia delle misure di prevenzione basate su dati ⁽¹⁾ che tengano conto dei fattori di rischio e di protezione indicati di seguito: a. fattori riguardanti la popolazione, quali età, genere, istruzione, fattori culturali e sociali; b. fattori situazionali, quali mancanza di fissa dimora, situazione di migrazione e domanda di asilo, consumo di droga negli ambienti ricreativi e nei luoghi di ritrovo della vita notturna, luogo di lavoro e guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti; e c. fattori individuali quali la salute mentale, il comportamento e lo sviluppo psicosociale e altri fattori che notoriamente influiscono sulla vulnerabilità individuale al consumo di droga, quali influenze genetiche e situazione familiare.	In corso	SM	— Indicatori generali 1, 11, 12 — Diponibilità e livello di applicazione negli SM di misure di prevenzione universale e ambientale basate su dati — Diponibilità e livello di applicazione negli SM di misure di prevenzione mirata basate su dati, compresi provvedimenti nell'ambito familiare e delle comunità — Diponibilità e livello di applicazione negli SM delle misure di prevenzione basate su dati indicate	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Relazioni degli SM sui risultati delle misure

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	2. Oltre a prevenire il consumo di droga, rafforzare e rendere più mirate le misure preventive e alternative al fine di ritardare l'età del primo consumo di droghe illecite e di altre sostanze psicoattive	In corso	SM	— Indicatori generali 1, 5, 11, 12 — Diponibilità e livello di applicazione negli SM di misure preventive e alternative basate su dati destinate ai giovani nell'ambito familiare, delle comunità e in contesti di istruzione formale e non formale	Relazioni OEDT Relazioni degli SM sui risultati delle misure
	3. Scambio di migliori pratiche su tutti i tipi di azioni di prevenzione mirate ai bambini e ai giovani, ai genitori e ai contesti educativi, tenendo conto al contempo anche delle esigenze legate specificamente al genere, comprese attività educative, programmi nell'ambito della comunità, programmi che utilizzano Internet e i media sociali	In corso	SM OEDT	— Quadro degli scambi di migliori pratiche tra SM — Valutazione positiva del risultato comportamentale scaturito dagli interventi basati sulle migliori prassi (se disponibile)	Portale sulle migliori pratiche dell'OEDT Relazioni della COM Relazioni degli SM Relazione del Forum della società civile sulla droga
	4. Sensibilizzare sui rischi e sulle conseguenze legati al consumo di droghe illecite e di altre sostanze psicoattive e migliorare le capacità e competenze in materia di prevenzione del consumo di droga	In corso	SM COM OEDT	— Indicatori generali 5, 12 — Livello di sensibilizzazione generale e dei giovani su stili di vita sani e sui rischi e le conseguenze del consumo di droghe illecite e di altre sostanze psicoattive e livello delle capacità e competenze delle persone coinvolte nella prevenzione del consumo di droga	Relazioni OEDT Indagini Eurobarometro ESPAD HBSC/Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	5. Consentire una risposta più informata alla sfida rappresentata dall'abuso di farmaci psicoattivi	2017-2020	SM Gruppo del Consiglio (GOD «Prodotti farmaceutici e dispositivi medici») EMA OEDT	— Numero di iniziative che mirano a promuovere l'uso appropriato dei farmaci psicoattivi — Confronto di prove ed esempi internazionali sul modo in cui ridurre i rischi di sviamento e di abuso di farmaci psicoattivi — Numero di corsi per personale medico e altri operatori sanitari all'uso dei farmaci per il controllo del dolore e la cura delle sofferenze	Relazioni degli SM Relazioni OEDT EMA
2. Migliorare l'efficacia dei trattamenti e delle terapie riabilitative della tossicodipendenza, compresi i servizi per le persone in situazione di comorbidità, per ridurre il consumo di droghe illecite, il consumo problematico di droghe, l'incidenza della tossicodipendenza e i rischi e danni per la salute e la società correlati alla droga e sostenere il recupero e la (re)integrazione sociale dei tossicodipendenti problematici.	6. Sviluppare e ampliare la diversità, la disponibilità, la diffusione e l'accessibilità di servizi di trattamento globali e integrati basati su dati. Garantire che tali servizi si occupino di poliassunzione (uso combinato di sostanze lecite e illecite, tra cui i farmaci psicoattivi, l'alcol e il tabacco) e rispondano ai bisogni emergenti della popolazione di consumatori di droghe che invecchia e alle problematiche di genere. a. Attuare e migliorare la formazione offerta agli operatori sanitari e sociali circa i comportamenti di dipendenza.	In corso	SM	— Indicatori generali 1, 6, 11 — Misura e diversità dei servizi di trattamento globali e integrati basati su dati a livello degli SM, compresi i servizi che si occupano di poliassunzione e rispondono ai bisogni della popolazione di consumatori di droghe che invecchia — Dati degli SM sulla permanenza nel trattamento e sui risultati dello stesso	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Portale sulle migliori pratiche dell'OEDT Valutazione finale della strategia dell'UE in materia di droga e del collegato piano d'azione Relazioni degli SM

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	b. Sviluppare e attuare programmi di diagnosi e intervento precoce e di intervento e trattamento breve destinati a bambini e giovani che fanno uso di droghe.				
	7. Espandere la messa a disposizione di servizi di riabilitazione/reintegrazione e recupero, con particolare attenzione ai servizi che: a. sono incentrati sulla continuità dell'assistenza mediante la gestione dei casi e la collaborazione interagenzia a favore degli individui; b. sono incentrati sul sostegno alla (re)integrazione sociale (compresi l'occupabilità e l'alloggio) dei tossicodipendenti e consumatori di droga problematici, compresi i detenuti, e, se pertinente, i consumatori di droghe che invecchiano; c. rafforzano il processo diagnostico e il trattamento della comorbidità psichiatrica e fisica legata al consumo di droghe, ad esempio prevedendo test rapidi dell'epatite B e C, dell'HIV, di altre malattie sessualmente trasmissibili e della tubercolosi; d. tengono conto dei bisogni legati specificamente al genere; e e. si rivolgono alle comunità/popolazioni vulnerabili.	In corso	SM	— Indicatore generale 11 Dati degli SM riguardanti: — entità dell'aumento dei servizi di riabilitazione/reintegrazione e recupero che adottano approcci interagenzia e basati sulla gestione dei casi; — entità dell'aumento del numero di programmi di riabilitazione/reintegrazione e recupero legati specificamente al genere; — entità dell'aumento del numero di programmi di assistenza di prossimità e nelle carceri, che si rivolgono specificamente ai tossicodipendenti in situazione di comorbidità, che prevedono partenariati tra i servizi di salute mentale e di riabilitazione/reintegrazione e recupero dalla tossicodipendenza; — livello e durata dell'astinenza dal consumo di droghe lecite e/o illecite da parte di persone che escono da una terapia di trattamento della tossicodipendenza; — disponibilità di opzioni di trattamento per soddisfare le esigenze delle persone che hanno una ricaduta nel consumo di droga e dei consumatori di droghe che invecchiano.	Relazioni OEDT Relazioni degli SM sui risultati dei servizi

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	8. a. Migliorare, se del caso, la disponibilità, la copertura e l'accesso ai servizi di riduzione del rischio e del danno, ad esempio programmi di scambio di aghi e siringhe, terapia sostitutiva degli oppiacei, programmi di gestione dell'overdose di oppiacei, al fine di limitare le conseguenze negative del consumo di droga e di prevenire e diminuire in modo sostanziale la mortalità e l'incidenza di malattie infettive siero-trasmissibili correlate in maniera diretta e indiretta al consumo di droga, quali, ma non esclusivamente, il virus dell'HIV e l'epatite virale, nonché le malattie sessualmente trasmissibili e la tubercolosi conformemente alla raccomandazione dell'OMS relativa al pacchetto completo di servizi sanitari per coloro che assumono droghe per via endovenosa b. Prevenire più efficacemente la mortalità legata alla droga in funzione delle circostanze nazionali, come ad esempio nel caso degli oppiacei, fornendo accesso a dosaggi farmaceutici autorizzati di medicinali contenenti naloxone specificamente certificati per il trattamento di sintomi da overdose di oppiacei da parte di non professionisti formati, in mancanza di personale medico	In corso	SM OEDT COM	— Indicatori generali 2, 3, 4, 11 — Entità dell'aumento in termini di disponibilità e di accesso alle misure di riduzione del rischio e del danno basate su dati negli SM, se del caso — Quadro degli scambi di migliori pratiche sulle misure di riduzione del rischio e del danno — Numero di SM che attuano la raccomandazione dell'OMS relativa al pacchetto completo di servizi sanitari per coloro che assumono droghe per via endovenosa: — programmi in materia di aghi/siringhe — terapia sostitutiva degli oppiacei — test dell'HIV e consulenza in materia — trattamento e cura dell'HIV — programmi per l'uso dei preservativi — interventi a livello comportamentale — prevenzione e gestione dell'epatite, della tubercolosi e della salute mentale — interventi nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva — formazione sul naloxone per non professionisti, quale prerequisito indispensabile per la realizzazione di programmi sicuri per il consumo a domicilio	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Relazioni degli SM Forum della società civile sulla droga Forum della società civile su HIV/AIDS, epatite virale e tubercolosi

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	c. Individuare e superare le barriere all'individuazione e all'accesso alle cure per l'HIV e l'epatite C tra coloro che fanno uso di droghe per via endovenosa, compresi i detenuti e altri gruppi vulnerabili d. Scambiare informazioni e, se del caso, migliori pratiche sulle misure di riduzione del rischio e del danno, come programmi di scambio di aghi e siringhe, terapia sostitutiva degli oppiacei, stanze per il consumo di droghe, programmi di naloxone, interventi tra pari, programmi terapeutici di prossimità, trattamento dell'epatite C, test di pillole, autotest dell'HIV/AIDS, conformemente alla legislazione nazionale.			— Diffusione dei programmi di terapia sostitutiva degli oppiacei tra le persone con dipendenza da oppiacei — Entità della disponibilità, se del caso, di servizi di riduzione del danno quali programmi di naloxone, misure e programmi di riduzione dei danni nei luoghi di ritrovo della vita notturna rivolti a comunità/popolazioni vulnerabili — Numero di programmi che facilitano l'accesso delle persone che assumono droghe per via endovenosa alle cure del virus dell'epatite C (HCV) e destinatari interessati — Grado di attuazione degli orientamenti ECDC/OEDT su prevenzione e controllo delle malattie infettive tra i consumatori di droghe per via endovenosa	
	9. Potenziare lo sviluppo, la disponibilità e la diffusione di misure di assistenza sanitaria destinate ai detenuti che fanno uso di droghe, anche dopo la scarcerazione, al fine di portare la qualità dell'assistenza al livello di quella fornita nella comunità	In corso	SM	— Indicatore generale 10 — Disponibilità di servizi destinati ai consumatori di droga nelle carceri (quali terapia sostitutiva degli oppiacei e, se del caso, programmi di naloxone e programmi di scambio di aghi e siringhe, conformemente alla legislazione nazionale, e prevenzione e gestione di HIV, epatite B, epatite C e tubercolosi) e misura in cui le politiche e le pratiche in materia di assistenza sanitaria in ambiente carcerario prevedono modelli sanitari che comprendono migliori pratiche riguardanti la valutazione delle esigenze e della continuità dell'assistenza sanitaria durante la detenzione	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Relazioni degli SM sui servizi

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
				— Livello di assistenza continua fornita dai servizi nelle carceri e nelle comunità ai detenuti dopo la scarcerazione, con particolare attenzione alla prevenzione di overdose di droga	
3. Integrare approcci coordinati, basati sulle migliori pratiche e sulla qualità nella riduzione della domanda di droga	10. Attuare gli standard minimi di qualità dell'UE adottati dal Consiglio nel 2015 ⁽²⁾ che contribuiscono a colmare il divario tra scienza e pratica riguardo a: a. misure di prevenzione ambientale, universale, selettiva e indicata; b. misure di diagnosi e intervento precoce; c. misure di riduzione del rischio e del danno; e d. misure di trattamento, riabilitazione, integrazione sociale e recupero e monitorarne l'attuazione	2017-2020	Consiglio Gruppo del Consiglio (GOD) SM COM OEDT	— Valutazione fattuale delle misure e dei programmi di riduzione della domanda di droga attuati in conformità agli standard — Numero di programmi di formazione specialistica offerti agli operatori attivi nella riduzione della domanda di droga e/o numero stimato di operatori destinatari di tali programmi — Coinvolgimento della società civile nell'attuazione degli standard, comprese le fasi di pianificazione e introduzione — Numero dei progetti e programmi sostenuti a livello di UE che promuovono lo scambio di migliori pratiche nell'attuazione degli standard — Attivazione della cooperazione interministeriale a sostegno dell'attuazione degli standard	Portale sulle migliori pratiche dell'OEDT Relazioni degli SM Valutazione finale della strategia dell'UE in materia di droga e del collegato piano d'azione

⁽¹⁾ In questo contesto il concetto di «basato su dati» va interpretato come «basato sui dati scientifici disponibili e sull'esperienza»

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio sull'attuazione del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2013-2016 riguardo a standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga nell'Unione europea (doc. del Consiglio 11985/15).

2. Riduzione dell'offerta di droga

Contribuire a una riduzione quantificabile della disponibilità e dell'offerta di droghe illecite nell'UE

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
4. Potenziare il coordinamento e la cooperazione efficaci nell'attività di contrasto all'interno dell'UE per lottare contro le attività connesse alle droghe illecite, coerentemente con, se del caso, azioni pertinenti definite all'interno del ciclo programmatico dell'UE	11. Ottimizzare, nell'ambito dell'attività di contrasto, l'impiego di strumenti, canali e dispositivi di comunicazione disponibili per lo scambio di intelligence e informazioni utilizzati per confrontare e analizzare le informazioni connesse alla droga	In corso	SM Europol Eurojust Gruppo del Consiglio (COSI)	— Indicatori generali 7, 15 — Entità delle attività mirate e fondate sull'intelligence ad impatto elevato, delle operazioni congiunte, delle squadre investigative comuni e delle iniziative di cooperazione a livello transfrontaliero incentrate sulle organizzazioni criminali coinvolte in attività connesse alle droghe illecite — Maggiore utilizzo dei sistemi di scambio di informazioni, analisi ed esperti in materia di droga di Europol o di altre autorità di contrasto — Risultati raggiunti dai progetti EMPACT e dalle iniziative bilaterali e multilaterali — Numero di casi collegati alla droga deferiti a Eurojust ed Europol, comprese le relative informazioni qualitative e contestuali	Relazioni di Europol Relazioni di Eurojust Relazioni OEDT Relazioni dei leader di EMPACT
	12. Individuare e assegnare priorità alle minacce più urgenti associate alla criminalità organizzata legata alla droga	2017	Consiglio Gruppo del Consiglio (COSI) Europol SM COM	— Ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale per il periodo 2018-2021	SOCTA dell'UE Piani strategici pluriennali (MASP) Piani operativi Relazioni dei leader di EMPACT Relazioni di Europol

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	13. Rafforzare la formazione della CEPOL in materia di produzione e traffico di droghe illecite e criminalità finanziaria, destinata agli operatori dei servizi di contrasto, in particolare metodi e tecniche di formazione per: a. affrontare l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione nella produzione e nel traffico di droghe illecite; b. potenziare la confisca dei proventi di reato; c. contrastare il riciclaggio di denaro; d. individuare e smantellare i laboratori clandestini e i siti di coltivazione illecita di cannabis	2017-2020	SM CEPOL Europol Gruppo del Consiglio (COSI) COM	— Valutazione periodica delle esigenze in materia di formazione — Disponibilità e avvio di corsi di formazione pertinenti — Numero di operatori dei servizi di contrasto formati e quindi schierati effettivamente	Relazione annuale CEPOL Programmi CEPOL Relazioni dei leader di EMPACT
	14. Migliorare le azioni antidroga tramite il rafforzamento e il monitoraggio dell'efficacia delle piattaforme regionali di scambio di informazioni e di condivisione della sicurezza al fine di ostacolare ed eliminare le minacce emergenti legate alle variazioni nelle rotte del narcotraffico	In corso	COM SM Europol Gruppo del Consiglio (COSI) Piattaforme regionali di scambio di informazioni Piattaforme regionali di condivisione della sicurezza	— Indicatore generale 7 — Numero di attività fondate sull'intelligence che portano al perturbamento e all'eliminazione delle rotte del narcotraffico — Livello di scambio delle informazioni grazie alle attività effettive della rete di ufficiali di collegamento	Piattaforme di scambio di informazioni e di condivisione della sicurezza e relazioni di valutazione Relazioni OEDT SOCTA dell'UE Relazioni dei leader di EMPACT Relazioni di Europol MAOC-N ⁽¹⁾

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	15. Rafforzare le azioni volte a prevenire lo sviamento dei precursori e dei pre-precursori utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe	In corso	SM Europol COM Gruppo del Consiglio (CUG COSI)	— Numero di casi ed entità delle spedizioni intercettate o confiscate di precursori destinati all'uso illecito — Risultati dei progetti EMPACT — Utilizzo del sistema online di notificazione preventiva dell'esportazione e maggiore ricorso al sistema di comunicazione degli incidenti relativi ai precursori (PICS) — Numero di riunioni congiunte di follow-up e altre attività legate alla prevenzione dello sviamento dei precursori e dei pre-precursori	Relazioni dell'UE e delle autorità di contrasto degli SM Relazioni dei leader di EMPACT Relazioni di Europol
	16. Contrastare il traffico di droga transfrontaliero, anche effettuato a mezzo container e con spedizioni di pacchi, e migliorare la sicurezza alle frontiere, in particolare presso i valichi portuali, aeroportuali e terrestri dell'UE intensificando gli sforzi, compreso lo scambio di informazioni e di intelligence, a livello di autorità di contrasto competenti	In corso	SM Europol Gruppo del Consiglio (GCD COSI)	— Numero di operazioni congiunte multidisciplinari/multiagenzia e di iniziative di cooperazione transfrontaliere — Intensificazione dello scambio di informazioni, ad esempio memorandum d'intesa effettivi concordati tra le autorità di contrasto e gli organismi pertinenti quali compagnie aeree, corrieri aerei espressi, compagnie di navigazione, autorità portuali e società chimiche — Risultati dei progetti EMPACT — Migliore scambio di intelligence e di informazioni riguardo al traffico di droga transfrontaliero tramite, tra l'altro, i sistemi disponibili di sorveglianza delle frontiere — Attuazione della direttiva UE sul codice di prenotazione (PNR)	Relazioni dei leader di EMPACT Relazioni di Europol Relazioni del GCD Relazioni degli SM MAOC-N FRONTEX

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	17. Attuare gli indicatori chiave sulla riduzione dell'offerta di droga adottati dal Consiglio nel 2013 ⁽²⁾	2017-2020	COM SM Consiglio Gruppo del Consiglio (GOD) OEDT Europol	Entità dell'attuazione dei seguenti indicatori: — numero dei sequestri di droga e quantitativi sequestrati — purezza e contenuto delle droghe — prezzi delle droghe — strutture di produzione di droga smantellate — reati contro la legge sulla droga — disponibilità di droga nelle indagini demografiche — stime sulle dimensioni del mercato	Quadro dell'attuale raccolta di dati nazionali relativi all'offerta di droga negli SM Relazioni OEDT Relazioni di Europol
5. Potenziare l'efficacia della cooperazione giudiziaria e della legislazione all'interno dell'UE	18. Rafforzare la cooperazione giudiziaria a livello di UE nell'affrontare il problema del traffico di droga transfrontaliero e del riciclaggio di denaro e nella confisca dei proventi della criminalità organizzata connessa alla droga	2017-2020	Consiglio COM SM Eurojust	— Attuazione tempestiva di misure e norme concordate a livello di UE riguardo a a) confisca e recupero dei proventi di reato ⁽³⁾ ; b) riciclaggio di denaro ⁽⁴⁾ ; c) ravvicinamento dei reati e delle sanzioni connessi al traffico di droga all'interno dell'UE ⁽⁵⁾ — Aumento del numero di indagini finanziarie e confische relative ai proventi della criminalità organizzata connessa alla droga tramite i servizi di contrasto e la cooperazione giudiziaria a livello di UE — Risposte tempestive ed efficaci alle richieste di assistenza giudiziaria e mandati d'arresto europei relativi al traffico illecito di droga	Relazioni di Eurojust Relazioni degli SM

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	19. Adottare e attuare nuove misure legislative a livello di UE per affrontare il problema della comparsa, consumo e rapida diffusione di nuove sostanze psicoattive	2017-2020	COM Consiglio Gruppo del Consiglio (GOD) SM OEDT Europol EUROJUST	— Legislazione attuale dell'UE — Attuazione della legislazione UE negli SM — Aggiornamento degli orientamenti UE sulle procedure di scambio di informazioni e di valutazione del rischio — Monitoraggio degli effetti delle nuove misure legislative con particolare attenzione all'effetto di sostituzione nel mercato delle droghe illecite	Relazioni degli SM Relazioni OEDT COM (misure UE)
	20. Attuare la legislazione UE relativa ai precursori di droghe al fine di prevenirne lo sviamento senza perturbare il commercio lecito	In corso	Consiglio COM SM	— Dati sul numero di casi ed entità delle spedizioni intercettate o confiscate di precursori destinati all'uso illecito — Risultati dei progetti EMPACT — Utilizzo del sistema online di notificazione preventiva dell'esportazione e maggiore ricorso al sistema di comunicazione degli incidenti relativi ai precursori (PICS) — Numero di riunioni congiunte di follow-up e altre attività legate alla prevenzione dello sviamento dei precursori e dei pre-precursori	Relazione annuale dell'INCB sui precursori Relazioni della Commissione europea e dell'OEDT

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	21. Affrontare l'utilizzo di determinate sostanze farmacologicamente attive (come definite nella direttiva 2011/62/UE) come agenti da taglio per le droghe illecite	In corso	SM COM EMA Europol	— Dati sul numero di sequestri di sostanze attive utilizzate come agenti da taglio per le droghe illecite — Attuazione tempestiva di nuovi requisiti legislativi a livello di UE volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento delle sostanze attive, a norma della direttiva 2011/62/UE (direttiva sui farmaci falsificati)	Relazioni del GCD e del CUG Relazioni degli SM
	22. Previsione e applicazione a livello di Stati membri, qualora opportuno e conformemente ai loro rispettivi quadri giuridici, di alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe, quali: a. istruzione b. (sospensione della pena subordinata alla) terapia c. sospensione dell'indagine o dell'azione penale d. riabilitazione e recupero e. accompagnamento successivo e reintegrazione sociale	2017-2020	SM Gruppo del Consiglio (GOD DROIPEN)	— Maggiore grado di disponibilità e attuazione di alternative alle pene coercitive per i criminali che fanno uso di droghe nei settori dell'istruzione, terapia, riabilitazione, accompagnamento successivo e integrazione sociale — Maggiore grado di monitoraggio, attuazione e valutazione delle alternative alle sanzioni coercitive — Tipo e numero di alternative alle pene coercitive previste e messe in pratica dagli SM — Dati sull'efficacia dell'utilizzazione di alternative alle pene coercitive	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Relazioni degli SM

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
6. Rispondere in modo efficace alle tendenze attuali ed emergenti nelle attività connesse alle droghe illecite	23. Individuare risposte strategiche riguardo al ruolo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e dell'hosting dei siti web associati nella produzione, commercializzazione, compravendita e distribuzione di droghe illecite e nuove sostanze psicoattive, a livello nazionale e dell'UE.	2017-2020	Consiglio COM Gruppo del Consiglio (GOD COSI GCD) SM Europol CEPOL OEDT EUROJUST	— Risultati raggiunti dalle azioni di contrasto mirate alla criminalità connessa alla droga operante attraverso Internet — Maggior numero di operazioni congiunte e di iniziative di cooperazione transfrontaliere — Numero e impatto dei progetti di ricerca finanziati e degli strumenti sviluppati a sostegno dell'attività di contrasto — Numero di accordi/discussioni con i partner del settore pertinenti — Compilazione di un glossario di termini — Compilazione di un inventario degli strumenti di monitoraggio — Numero di sessioni di formazione per portatore d'interesse pertinente — Numero di riunioni con partner internazionali in cui è stata discussa l'azione	Revisione intermedia del ciclo programmatico dell'UE Relazioni dei leader di EMPACT Relazioni di Europol Statistiche/relazione annuale CEPOL Relazioni OEDT Relazioni degli SM Relazioni delle agenzie dell'UE COM

(¹) Il MAOC-N, con sede a Lisbona, è un'iniziativa di 7 Stati membri dell'UE (Francia, Irlanda, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito) ed è cofinanziato dal Fondo Sicurezza interna dell'Unione europea. Il Centro è una sede di cooperazione multilaterale nella repressione del traffico illecito di droga per via marittima e aerea.

(²) Conclusioni del Consiglio, del 15 novembre 2013, relative all'intensificazione del monitoraggio dell'offerta di droga nell'Unione europea.

(³) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; decisione 2007/845/GAI del Consiglio concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi; decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (COM(2016) 819); decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato; decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

(⁴) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato; proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016) 826); regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa; proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005.

(⁵) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, per quanto riguarda la definizione di «stupefacenti» (o «droga/droghe»).

3. Coordinamento

Gli Stati membri e l'UE devono coordinare efficacemente la politica in materia di droga

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
7. Garantire un efficace coordinamento in materia di droga a livello di UE	24. Migliorare lo scambio di informazioni tra il GOD e altri gruppi competenti del Consiglio, in particolare il COSI, per migliorare il coordinamento nel pilastro della riduzione dell'offerta di droga Migliorare lo scambio di informazioni tra il GOD e altri gruppi geografici e tematici competenti del Consiglio quali COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAC, COTRA, COWEB, CONUN, COHOM, GCD, COSCE, CUG e DROIPEN	In corso	PRES Consiglio SEAE Gruppo del Consiglio (GOD)	— Misura in cui la strategia dell'UE in materia di droga e il collegato piano d'azione sono considerati nei programmi di altri gruppi del Consiglio quali COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAC, COTRA, COWEB, CONUN, COHOM, GCD, COSCE, CUG e DROIPEN — Inserimento periodico nell'ordine del giorno del GOD di un punto d'informazione 1) sulle attività collegate alle priorità inerenti alla droga del ciclo programmatico dell'UE (in base alle relazioni EMPACT, una volta a presidenza) e 2) sulle attività pertinenti di altri gruppi del Consiglio, se opportuno da trattare in presenza dei presidenti di altri gruppi competenti	Relazioni del gruppo del Consiglio (GOD) Relazioni della presidenza
	25. Ogni presidenza può convocare riunioni dei coordinatori nazionali in materia di droga, e qualora opportuno di altri gruppi, per valutare le tendenze emergenti, interventi efficaci e altri sviluppi strategici con un valore aggiunto per la strategia dell'UE in materia di droga e per gli SM	Due volte all'anno	PRES SM	— Misura in cui l'ordine del giorno della riunione dei coordinatori nazionali in materia di droga riflette gli sviluppi, le tendenze e nuovi elementi conoscitivi nelle risposte politiche e fornisce comunicazione e scambio di informazioni migliori	Relazioni della presidenza
	26. Il GOD faciliterà a) il monitoraggio dell'attuazione del piano di azione mediante discussioni tematiche e b) un dialogo annuale sulla situazione del fenomeno della droga in Europa	(a) In corso (b) Annualmente	PRES Gruppo del Consiglio (GOD) SM COM OEDT Europol	— Livello di attuazione del piano d'azione — Numero di azioni del piano d'azione discusse dal GOD nell'ambito di dibattiti tematici — Tempestività delle discussioni in seno al GOD sulle tendenze e sui dati più recenti connessi alla droga	Relazioni della presidenza

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	27. Garantire coerenza e continuità delle azioni degli SM e dell'UE nell'ambito delle diverse presidenze al fine di rafforzare all'interno dell'UE l'approccio integrato, equilibrato e basato su dati riguardo alla droga	In corso	PRES Trio di PRES SM COM Gruppo del Consiglio (GOD) OEDT Europol	— Grado di coerenza e continuità delle azioni durante le diverse presidenze — Progressi nella realizzazione delle priorità della strategia dell'UE in materia di droga durante le diverse presidenze	Relazioni della presidenza
	28. Garantire il coordinamento delle politiche e delle risposte dell'UE in materia di droga al fine di sostenere la cooperazione internazionale tra l'UE, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali	In corso	SEAE COM Gruppo del Consiglio (GOD) SM	— Grado di coerenza negli obiettivi, nei risultati attesi e nelle misure previste dalle azioni UE in materia di droga — Inclusione di priorità in materia di droga nelle strategie degli organismi competenti dell'UE — Cooperazione rafforzata tra il GOD e i gruppi geografici/regionali e tematici del Consiglio, tra cui COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAT, COTRA, COWEB, CONUN e COHOM, GCD, COSCE, CUG e DROIPEN — Numero di relazioni del gruppo di Dublino	Relazioni periodiche del SEAE e della COM al gruppo del Consiglio (GOD) Gruppo di Dublino

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	29. a. Raggiungere un grado coordinato e appropriato di risorse al livello di UE e degli Stati membri per realizzare le priorità della strategia UE in materia di droga b. Rafforzare la cooperazione per contrastare la crescente tendenza della dipendenza da stimolanti, in particolare metanfetamina, tra i pertinenti organi governativi e il settore delle ONG, concentrandosi sulla creazione e condivisione di migliori pratiche nella prevenzione della diffusione di epidemie locali, compresi gli sforzi di riduzione della domanda e dell'offerta, e la condivisione di dati sulla prevenzione dell'abuso di farmaci per la produzione di metanfetamina.	Annualmente 2017-2020	SM COM SEAE Consiglio Gruppo del Consiglio (GOD)	— Indicatore generale 14 — Importo dei finanziamenti a livello di UE e, se del caso, degli Stati membri — Livello di coordinamento riguardo ai programmi finanziari connessi alla droga nei gruppi del Consiglio e nella COM — Livello di collegamento in rete tra gli operatori del settore, sia ufficiale che non ufficiale — Disponibilità degli interventi accessibili — Numero di interventi messi a punto	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Relazioni della COM Portale sulle migliori pratiche dell'OEDT
8. Garantire un coordinamento efficace delle politiche in materia di droga a livello nazionale	30. Coordinare le azioni della politica sulla droga tra i dipartimenti/ministeri dei governi e le agenzie competenti a livello di SM e garantire un'adeguata rappresentazione, o contributo, multidisciplinare alle delegazioni GOD	In corso	SM	— Indicatore generale 14 — Efficacia di un meccanismo orizzontale di coordinamento delle politiche in materia di droga a livello di SM — Numero di azioni trasversali di riduzione dell'offerta e della domanda di droga a livello di Stati membri	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Relazioni degli SM

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
9. Garantire la partecipazione della società civile nelle politiche in materia di droga	31. Promuovere e intensificare il dialogo con la società civile e la comunità scientifica, e la partecipazione delle stesse alla definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia di droga a livello di SM e di UE	In corso	SM COM Gruppo del Consiglio (GOD) PRES	— Dialogo tempestivo tra il Forum europeo della società civile sulla droga e il GOD durante ogni presidenza — Partecipazione del Forum europeo della società civile al riesame dell'attuazione del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga — Livello di partecipazione della società civile e della comunità scientifica alla definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia di droga degli SM e dell'UE — Dialogo tempestivo tra la comunità scientifica (scienze naturali e sociali, comprese la neuroscienza e la ricerca comportamentale) e il GOD	Osservazioni dei rappresentanti del Forum europeo della società civile sulla droga a livello di SM e di UE Relazioni degli SM Osservazioni della comunità scientifica tramite il comitato scientifico dell'OEDT

4. Cooperazione internazionale

Rafforzare il dialogo e la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sulle questioni connesse alla droga in modo globale ed equilibrato

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
10. Integrare la strategia dell'UE in materia di droga nel quadro generale della politica estera dell'UE, nell'ambito di un approccio globale che utilizzi appieno, in modo coerente e coordinato, il ventaglio di politiche e di strumenti diplomatici, politici e finanziari a disposizione dell'UE	32. Assicurare la coerenza tra gli aspetti interni ed esterni delle politiche dell'UE in materia di droga e integrare pienamente le questioni connesse alla droga nei dialoghi politici e negli accordi quadro tra l'UE e i suoi partner e nel sostegno dell'UE su questioni o sfide globali	In corso	COM SEAE PRES Gruppo del Consiglio (GOD) SM	— Indicatore generale 13 — Priorità delle politiche in materia di droga sempre più prese in considerazione nelle politiche e azioni esterne dell'UE — Inclusione delle priorità connesse alla droga nelle strategie dell'UE con paesi terzi e regioni — Numero di accordi, documenti di strategia, piani d'azione messi a punto	Relazioni del SEAE

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	33. Assicurare che le priorità politiche e l'equilibrio tra riduzione della domanda e dell'offerta si riflettano correttamente nelle opzioni politiche e nella programmazione, nell'attuazione e nel monitoraggio dell'assistenza esterna, in particolare nei paesi di origine e di transito, attraverso progetti che comprendono: a. lo sviluppo di politiche in materia di droga integrate, equilibrate e basate su dati; b. la riduzione dell'offerta; la prevenzione dello sviamento dei precursori e dei pre-precursori; c. riduzione della domanda di droga; e d. misure di sviluppo alternativo	In corso	COM SM SEAE	— Misura in cui le priorità politiche dell'UE in materia di droga, specialmente l'equilibrio tra riduzione della domanda e dell'offerta, si riflettono nelle priorità e nei progetti finanziati — Livello di attuazione di azioni coordinate nei piani d'azione tra l'UE e paesi terzi e regioni — Numero di strategie e piani d'azione nazionali dei paesi terzi che includono politiche integrate in materia di droga	Relazioni di COM, SEAE e SM sulla programmazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi
	34. Migliorare la capacità e rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'UE per consentire loro di agire in modo proattivo sulle questioni di politica in materia di droga e di riferire in modo efficace sulla situazione locale in materia di droga	2017-2020	SEAE COM SM	— Competenze, formazione e orientamenti politici rilevanti forniti alle delegazioni dell'UE — Potenziamento della rete regionale tra le delegazioni dell'UE con riguardo alle questioni connesse alla droga — Potenziamento del coordinamento con gli SM	Relazioni del SEAE e della COM Delegazioni UE Relazioni del gruppo di Dublino

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	35. Promuovere e attuare l'approccio dell'UE allo sviluppo alternativo (coerentemente con la strategia dell'UE in materia di droga 2013-2020, l'approccio dell'UE allo sviluppo alternativo e i principi guida delle Nazioni Unite sullo sviluppo alternativo 2013) in cooperazione con i paesi terzi, tenendo conto dei diritti umani, della sicurezza umana, delle questioni di genere e di specifiche condizioni quadro, compresi: a. l'inserimento dello sviluppo alternativo nell'agenda più ampia degli Stati membri, incoraggiando i paesi terzi che lo desiderano a integrare lo sviluppo alternativo nelle loro strategie nazionali; b. il contributo a iniziative che mirano a ridurre la povertà, i conflitti e la vulnerabilità sostenendo mezzi di sussistenza sostenibili, legali e sensibili alle specificità di genere per le persone che sono state o sono coinvolte nella coltivazione illegale di droghe;	In corso	SM COM SEAE	— Numero di politiche, strategie e piani d'azione nazionali dei paesi terzi che includono: — approcci integrati al problema della coltivazione illegale delle droghe e — iniziative di sviluppo alternativo organizzate in modo efficace — Numero di progetti valutati con risultati positivi riguardo ai mezzi di sussistenza sostenibili, legali e sensibili alle specificità di genere — Miglioramenti degli indicatori di sviluppo umano — Numero di progetti e programmi di sviluppo rurale finanziati dall'UE e dagli SM nelle regioni in cui avviene la coltivazione illegale delle droghe o in regioni a rischio di coltivazione illegale di droghe — Diminuzione a lungo termine accertata a livello locale della coltivazione illegale di droghe	Relazioni dell'UNODC/INCB sulle politiche in materia di droga nei paesi terzi Relazioni di valutazione e monitoraggio dei progetti e programmi a livello di UE e SM Relazioni dell'UNDP sullo sviluppo umano Relazioni del gruppo di Dublino sui paesi terzi

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	c. assicurare un livello adeguato di finanziamenti e competenze dell'UE e degli Stati membri per rafforzare ulteriormente e sostenere gli sforzi dei paesi terzi nell'affrontare e prevenire la coltivazione illegale delle droghe attraverso misure di sviluppo rurale, e rafforzare lo stato di diritto al fine di fronteggiare le sfide rappresentate da riduzione della povertà, sanità pubblica, sicurezza e protezione				
	36. Sostenere i paesi terzi, compresa la società civile di tali paesi, nello sviluppo e nell'attuazione di iniziative di riduzione del rischio e del danno, specialmente in caso di minaccia crescente di trasmissione di virus siero-trasmissibili associati al consumo di droghe, che comprendono ma non si limitano all'HIV e all'epatite virale, nonché di malattie sessualmente trasmissibili e della tubercolosi	In corso	SM COM SEAE	— Numero e qualità delle iniziative di riduzione del rischio e del danno sviluppate — Incidenza della mortalità legata alla droga nei paesi terzi e dei virus siero-trasmissibili legati alla droga, comprendenti ma non limitati all'HIV e all'epatite virale, nonché delle malattie sessualmente trasmissibili e della tubercolosi	Relazioni dell'OMS Relazioni del gruppo di Dublino sui paesi terzi Scambi di SEAE, COM e SM sulle politiche dei paesi terzi
	37. Sostenere i paesi terzi nell'affrontare il problema della criminalità organizzata legata alla droga, compreso il traffico di droga, attraverso: a. scambio di intelligence e di migliori pratiche; b. rafforzamento della capacità di lotta al narcotraffico e sviluppo di competenze dei paesi di origine e di transito;	In corso	SM SEAE COM Europol	— Numero ed efficacia dei progetti e dei programmi dell'UE e degli SM nei paesi terzi — Riduzione sostenuta del traffico di droga	Relazioni della COM e degli SM Relazioni di Europol Relazioni del SEAE Rapporto mondiale annuale dell'UNODC sulla droga

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	c. collaborazione con i partner internazionali per affrontare i fattori che favoriscono il traffico di droga come la corruzione, la debolezza delle istituzioni, la cattiva governance e la mancanza di controlli normativi finanziari; d. rafforzamento della cooperazione in materia di individuazione e recupero dei proventi di reato, in particolare attraverso la creazione di piattaforme nazionali ad hoc; e e. intensificazione della cooperazione regionale e intraregionale f. integrazione delle regole dello stato di diritto e delle norme e dei principi internazionali sui diritti umani nelle misure di contrasto connesse alla droga				
	38. a. Rafforzare la cooperazione e/o condurre dialoghi con i partner, compresi: — paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati — paesi aderenti alla politica europea di vicinato — Stati Uniti d'America — Federazione russa	In corso	Trio di PRES COM SEAE SM	— Indicatore generale 13 — Cooperazione rafforzata nel settore della droga con i partner pertinenti — Dialoghi organizzati — Dichiarazioni convenute — Programmi e piani d'azione attuati	Relazioni del SEAE Relazioni di attuazione dei pertinenti piani d'azione se disponibili

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	— altri paesi o regioni prioritari, segnatamente: — Afghanistan, Pakistan e Iran — Repubbliche dell'Asia centrale — Cina — Stati latino-americani e dei Caraibi — Africa, in particolare l'Africa occidentale — Altri paesi a seconda degli sviluppi nazionali e internazionali b. Vagliare le possibilità di interazione (tramite ad esempio dialoghi bilaterali o progetti comuni) con altri paesi terzi su gravi problemi connessi alla droga				
	39. Migliorare il meccanismo consultivo del gruppo di Dublino attraverso un coordinamento e una partecipazione dell'UE intensificati e una migliore formulazione, attuazione e diffusione delle raccomandazioni da esso emanate	In corso	Gruppo di Dublino COM SEAE SM	— Livello di attività nelle varie strutture del gruppo di Dublino, compreso il numero delle raccomandazioni del gruppo di Dublino effettivamente attuate — Grado di ammodernamento dei metodi di lavoro del gruppo di Dublino	Relazioni del gruppo di Dublino
	40. Procedere a un dialogo annuale sull'assistenza dell'UE e degli Stati membri ai paesi terzi in materia di droga corredato di un aggiornamento scritto	Dal 2017	COM SEAE SM	— Presentazione della COM e del SEAE al gruppo orizzontale «Droga» almeno una volta all'anno	Relazioni della COM e degli SM Relazioni degli SM Sistema e relazioni di valutazione e monitoraggio di progetti e programmi

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	41. Assicurare che la promozione e la protezione dei diritti umani siano pienamente integrati nei dialoghi politici e nella pianificazione e nell'attuazione dei pertinenti programmi e progetti relativi alla droga, anche attraverso l'attuazione dell'approccio basato sui diritti (RBA) e lo sviluppo di uno strumento su misura di orientamento e di valutazione dell'impatto in materia di diritti umani	In corso	COM COHOM/SEAE SM	— Diritti umani effettivamente integrati nelle politiche e azioni dell'UE in materia di droga — Attuazione di uno strumento di orientamento e di valutazione dell'impatto in materia di diritti umani	Relazione annuale dell'UE sui diritti umani Relazioni degli SM
11. Migliorare la coerenza dell'approccio dell'UE e la visibilità dell'UE in seno alle Nazioni Unite (ONU) e rafforzare il coordinamento dell'UE con gli organismi internazionali nel settore della droga	42. Contribuire a definire l'agenda della politica internazionale in materia di droga, anche attraverso: a. l'azione più determinata delle delegazioni dell'UE e degli SM in sede di Assemblea generale dell'ONU e di Commissione stupefacenti (CND); b. l'azione coordinata delle delegazioni dell'UE e degli SM in tutte le altre sedi ONU che trattano tematiche connesse alla droga (ad esempio, Assemblea mondiale della sanità, Consiglio per i diritti umani, Forum politico ad alto livello sullo sviluppo sostenibile)	In corso	SEAE PRES SM COM Consiglio Gruppo del Consiglio (GOD)	— Indicatore generale 13 — Numero di dichiarazioni dell'UE formulate in sede di CND e in altri consessi dell'ONU — Numero delle posizioni comuni dell'UE sostenute da altre regioni e organismi internazionali — Numero di posizioni comuni dell'UE in relazione alle decisioni della CND sulla programmazione relativa alle sostanze — Esito delle decisioni della CND sulla programmazione relativa alle sostanze	Relazioni del SEAE Indicatore di convergenza Esito del riesame 2019 Le relazioni annuali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	c. l'elaborazione, il coordinamento e l'adozione di posizioni comuni e risoluzioni comuni dell'UE nell'Assemblea generale dell'ONU e nella CND, compresa, in previsione della CND, la programmazione relativa alle sostanze, e la garanzia che l'UE parli con determinazione e con una sola voce in queste e altre sedi internazionali; d. la promozione e il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni contenute nel documento conclusivo dell'UNGASS 2016 quale documento di riferimento essenziale per discussioni rilevanti per le politiche internazionali in materia di droga in tutte le sedi pertinenti e. il segmento ministeriale che si terrà durante la 62^a sessione della CND, prevista a Vienna nel 2019 e f. il significativo coinvolgimento della società civile e della comunità scientifica nel processo di riesame			— Risoluzioni dell'UE adottate con successo in sede di ONU e di CND — Efficace promozione delle politiche dell'UE in sede di ONU, anche alla CND — Adozione di un documento di posizione comune dell'UE sul processo di riesame del 2019; contributo dell'UE alla definizione, in sede CND, delle modalità per il processo del 2019 — Attuazione della posizione comune UE sul processo post-UNGASS — Risultato del riesame del 2019 della dichiarazione politica e del piano d'azione dell'ONU sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga — Progressi nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) relativi alla droga	

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	43. Rafforzare i partenariati con l'UNODC, l'OMS, UNAIDS e altre pertinenti agenzie dell'ONU, organismi, organizzazioni e iniziative internazionali e regionali (come il Consiglio d'Europa e l'iniziativa del patto di Parigi)	In corso	Consiglio SEAE COM PRES Gruppo del Consiglio (GOD) OEDT	— Indicatori generali 13, 15 — Numero degli scambi di informazioni e delle attività tra l'UE e organismi, organizzazioni e iniziative internazionali e regionali pertinenti — Efficacia dei partenariati con gli organismi pertinenti	Relazioni di SM, SEAE, COM
12. Sostenere il processo per l'adeguamento e l'allineamento dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati all'acquis dell'UE nel settore della droga attraverso assistenza e monitoraggio mirati	44. Fornire assistenza tecnica mirata e altra assistenza e sostegno, se necessario, ai paesi aderenti, ai paesi candidati e ai potenziali candidati per facilitarne l'adeguamento e l'allineamento all'acquis dell'UE nel settore della droga	In corso	COM SM OEDT Europol Eurojust FRONTEX SEAE	— Indicatore generale 15 — Maggiore conformità dei paesi all'acquis UE — Numero e qualità dei progetti completati — Strategie nazionali in materia di droga e strutture nazionali di coordinamento in materia di droga istituite	Relazioni OEDT Relazioni dei paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati

5. Informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione

Contribuire ad una migliore comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno della droga e dell'impatto delle misure al fine di fornire prove solide e complete per le politiche e le azioni

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
13. Assicurare investimenti adeguati nella ricerca, nella raccolta dati, nel monitoraggio, nella valutazione e nello scambio di informazioni su tutti gli aspetti del fenomeno della droga	45. Promuovere un adeguato finanziamento della ricerca e degli studi multidisciplinari connessi alla droga a livello di UE anche attraverso programmi finanziari UE correlati (2014-2020)	2017-2020	SM COM	— Ammontare e tipo di finanziamenti dell'UE forniti nei diversi programmi e progetti	COM Relazioni in occasione del dialogo annuale sulla ricerca

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	46. Assicurare che i progetti sostenuti dall'UE: a. tengano conto delle priorità della strategia dell'UE in materia di droga e del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga; b. tengano conto delle lacune nella formulazione delle politiche; c. forniscano un chiaro valore aggiunto e assicurino coerenza e sinergia; e d. evitino duplicazioni rispetto alle attività di ricerca svolte in altri programmi e organismi; e. tengano conto dell'importanza della ricerca comportamentale e della neuroscienza ⁽¹⁾ f. prevedano indicatori chiari per misurare l'impatto	2017-2020.	COM OEDT	— Inclusionione delle priorità della strategia dell'UE in materia di droga e del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga nei criteri di finanziamento e di valutazione della ricerca sulle droghe finanziata dall'UE — Numero, impatto, complementarità e valore delle sovvenzioni e dei contratti concessi per la ricerca sulle droghe finanziata dall'UE — Numero di articoli e rapporti di ricerca sulle droghe finanziati dall'UE pubblicati su riviste specializzate aventi un impatto elevato — Dibattito annuale in sede di GOD sui progetti di ricerca correlati alla droga finanziati dall'UE, comprese le raccomandazioni del comitato scientifico dell'OEDT sulle priorità della ricerca	Relazioni sui progetti di ricerca Raccomandazioni del comitato scientifico dell'OEDT sulle priorità della ricerca Indice delle citazioni scientifiche e altri strumenti bibliometrici Programma strategico per la ricerca sviluppato da ERANID
	47. Promuovere valutazioni basate su dati delle politiche e interventi a livello nazionale, UE e internazionale	2017-2020	COM SM OEDT	— Indicatore generale 14 — Guida OEDT sulla valutazione utilizzata a sostegno del processo nazionale — Presentazione di studi specializzati sull'efficacia e sull'impatto delle politiche UE e internazionali in materia di droga	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	48. Rafforzare l'analisi (inclusa la mappatura delle fonti d'informazione) e lo scambio di informazioni sulla relazione tra il traffico di droga e: a. il finanziamento di gruppi e attività terroristici, comprese le eventuali sovrapposizioni tra le rotte consolidate usate per la produzione e il traffico di droga e le aree di conflitto; il finanziamento di cellule terroristiche all'interno dell'UE mediante attività illegali, compreso il traffico di droghe; b. il traffico di migranti (creando sinergie con il piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) che prevede la ricerca e l'analisi del rischio riguardo ai collegamenti fra il traffico di migranti e altri reati, quali il traffico di droga), incluso: — ponendo l'accento sui migranti vulnerabili, in particolare minori e donne, e sul loro potenziale sfruttamento ai fini del traffico di droga e/o come consumatori finali di droghe; — vagliando le possibili sovrapposizioni tra le reti criminali dedite al traffico di droga e quelle dedite al traffico di migranti, e fra i relativi modus operandi e rotte seguite;	2017-2020	SM COM Coordinatore UE anti-tratta OEDT Europol FRONTEX Agenzia UE per i diritti fondamentali EIGE Gruppo del Consiglio (COSI COTER TWP HLWG)	— Grado di miglioramento della comprensione dei potenziali collegamenti tra traffico di droga e: — finanziamento del terrorismo — traffico di migranti — tratta degli esseri umani — risultati dell'UE e nazionali (quali relazioni, studi e articoli che trattano tali temi)	Relazioni degli SM Relazioni della COM Relazioni delle agenzie dell'UE (OEDT, Europol) FRONTEX e Agenzia UE per i diritti fondamentali nell'ambito dell'attività di presentazione periodica di relazioni EIGE nell'ambito dell'attività di presentazione periodica di relazioni Valutazioni del rischio del GAFI

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	c. creando, in relazione alla tratta degli esseri umani, sinergie con il quadro giuridico e politico dell'UE in materia di lotta contro la tratta di esseri umani, compresa la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)				
14. Proseguire il lavoro in rete e la cooperazione e sviluppare capacità all'interno delle infrastrutture della conoscenza dell'UE per l'informazione, la ricerca, il monitoraggio e la valutazione delle droghe, in particolare le droghe illecite	49. In collaborazione con le parti interessate, continuare a fornire analisi globali dei seguenti aspetti: a. situazione della droga nell'UE; b. andamento del consumo di droga nella popolazione generale e nei gruppi bersaglio; c. risposte al consumo di droga; e, a tempo debito, fornire un aggiornamento OEDT del panorama 2017 della legislazione sulla cannabis nell'UE nonché continuare a monitorare e riferire riguardo alle legislazioni sulla cannabis a livello nazionale e nei paesi terzi	In corso	OEDT Europol SM COM	— Indicatori generali 1-15 — Determinazione delle carenze esistenti nella base di conoscenze e sviluppo di un quadro a livello UE per massimizzare l'analisi delle correlazioni di dati attuali — Numero di sintesi e di analisi tematiche sulla situazione della droga	Relazioni OEDT Relazioni degli SM Forum della società civile sulla droga COM

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	50. Potenziare la formazione basata su dati per le persone coinvolte nelle attività di risposta al fenomeno della droga	2017-2020.	SM OEDT CEPOL	— Numero di iniziative a livello di SM e UE per la formazione di professionisti sul tema della riduzione della domanda e dell'offerta di droga — Numero di iniziative attuate a livello di SM e UE per la formazione di professionisti concernente la raccolta di dati e la comunicazione di informazioni sulla riduzione della domanda e dell'offerta di droga	Relazioni degli SM Relazione annuale CEPOL Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox
	51. Potenziare la raccolta di dati, la ricerca, l'analisi e la comunicazione di informazioni su: a. riduzione della domanda di droga; b. riduzione dell'offerta di droga; c. tendenze emergenti, come la poliassunzione e l'uso improprio di farmaci psicoattivi che pongono rischi per la salute e la sicurezza; d. virus siero-trasmissibili associati al consumo di droghe, comprese, ma non solo, l'HIV e l'epatite virale, nonché le malattie sessualmente trasmissibili e la tubercolosi; e. comorbilità psichiatrica e fisica;	In corso	SM COM OEDT Europol ECDC EMA	— Maggiore disponibilità e attuazione di indicatori fondati su dati e scientificamente solidi relativi alla riduzione dell'offerta e della domanda di droga — A livello di SM, entità della nuova ricerca avviata in merito a tendenze emergenti quali la poliassunzione e l'uso scorretto di sostanze psicoattive; malattie siero-trasmissibili associate al consumo di droghe, comprese, ma non solo, l'HIV e l'epatite virale, nonché le malattie sessualmente trasmissibili e la tubercolosi; comorbilità psichiatrica e fisica; altri problemi e conseguenze legati a sostanze sia lecite sia illecite	Relazioni OEDT Relazioni EMA Relazioni degli SM Relazioni sui dati armonizzati degli organismi dell'UE compreso l'OEDT SOCTA dell'UE

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	f. problemi di droga tra i detenuti e disponibilità e offerta di interventi e servizi per la riduzione della domanda di droga in ambiente carcerario; e g. altri problemi e conseguenze legati a sostanze illecite nonché alla poliusunzione (uso combinato di sostanze lecite e illecite, tra cui i farmaci psicoattivi, l'alcol e il tabacco) h. conformità delle politiche sulla droga alle norme e ai principi internazionali sui diritti umani			— Studio di portata UE svolto sull'intimidazione della comunità connessa alla droga e sul suo impatto sulle persone, sulle famiglie e sulle comunità più colpite e risposte efficaci alla stessa — Adozione di indicatori basati su dati e scientificamente solidi relativi ai problemi di droga tra i detenuti	
	52. Migliorare la capacità di rilevare, valutare e rispondere efficacemente alla comparsa e al consumo di nuove sostanze psicoattive e monitorare in che misura tali nuove sostanze influiscono sul numero e sul profilo dei consumatori	In corso	COM SM OEDT Europol	— Indicatore generale 6 — Entità delle nuove ricerche epidemiologiche, farmacologiche e tossicologiche avviate su nuove sostanze psicoattive e sostenute da programmi di ricerca degli SM e dell'UE — Entità dello scambio di informazioni, migliori pratiche e intelligence — Entità della condivisione, da parte dei laboratori di tossicologia e degli istituti di ricerca, di analisi dei dati tossicologici e sanitari sulle nuove sostanze psicoattive	Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Relazione di attuazione OEDT-Europol Relazioni di laboratori e istituti di ricerca

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
	53. Intensificare gli sforzi intesi a condividere i dati della scienza forense, compresi il sostegno all'individuazione di nuove sostanze psicoattive, le norme di riferimento dei laboratori sulle nuove sostanze psicoattive e lo sviluppo di una metodologia comune per l'individuazione delle nuove sostanze, potenziando la collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea e attraverso le reti esistenti, come il gruppo di lavoro sulla droga della Rete europea di istituti di scienza forense nel quadro delle conclusioni del Consiglio GAI su una visione per le scienze forensi europee 2020 e la rete europea di laboratori delle dogane	2017-2020	COM SM OEDT	— Indicatore generale 15 — Entità dello scambio di dati della scienza forense sulle nuove sostanze psicoattive, a sostegno dell'individuazione di nuove sostanze psicoattive — Facilità di accesso alle norme di riferimento dei laboratori da parte dei laboratori e istituti di scienza forense e dei laboratori delle dogane — Progressi nello sviluppo di una metodologia comune per l'individuazione di nuove sostanze psicoattive	Relazioni OEDT/Europol Relazioni della COM
	54. Migliorare e incrementare la capacità di individuare, valutare e rispondere, a livello degli SM e dell'UE a) ai cambiamenti di comportamento nel consumo di droga e b) ai focolai di epidemie legati alla droga	In corso	SM OEDT ECDC	— Numero ed efficacia delle nuove iniziative di sanità pubblica in materia di droga sviluppate e attuate — Numero ed efficacia delle misure e iniziative esistenti che sono adeguate per tenere conto del consumo di droga o dei focolai di epidemie — Numero e impatto delle relazioni del sistema di allerta precoce, delle valutazioni del rischio e delle segnalazioni	Relazioni del sistema di allerta precoce Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox Relazioni EMA

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Indicatore/i	Meccanismi di raccolta/ valutazione di dati
15. Potenziare la diffusione dei risultati del monitoraggio, della ricerca e della valutazione a livello UE e nazionale	55. Gli Stati membri continuano a sostenere le iniziative dell'UE in termini di monitoraggio e di scambio di informazioni, fra cui la cooperazione con i punti focali nazionali Reitox e il sostegno adeguato agli stessi a. Organizzazione di eventi europei incentrati sul trasferimento e la diffusione di conoscenze dalla ricerca ai responsabili politici e ai professionisti	In corso	SM OEDT COM	— Diffusione ad accesso aperto dei risultati degli studi finanziati dall'UE — Misura in cui il finanziamento dei punti focali nazionali Reitox e altre risorse rispondono ai requisiti — Numero ed efficacia delle iniziative di diffusione dei punti focali nazionali Reitox — Numero di eventi europei organizzati sul trasferimento e la diffusione di conoscenze dalla ricerca ai responsabili politici e ai professionisti	Diffusione sul web, compresi OpenAire, Cordis Sito web dell'OEDT Relazioni OEDT/ Pacchetto di relazioni nazionali della rete Reitox

(¹) Nell'ambito di Orizzonte 2020 (2014-2020) è già stato assegnato un importo di circa 27 milioni di EUR a progetti riguardanti la tossicodipendenza che includono la ricerca comportamentale e la neuroscienza.

ALLEGATO I

Quindici indicatori generali per il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2017-2020 ⁽¹⁾

1. Percentuale della popolazione che consuma droghe attualmente (ultimo mese), ha consumato droghe di recente (ultimo anno) e ha consumato droghe almeno una volta nella vita (una tantum), per droga e fascia di età (Indagine condotta sulla popolazione generale, OEDT)
2. Tendenze stimate nella prevalenza del problema e nel consumo di droghe per via parenterale (Consumo problematico di stupefacenti, OEDT)
3. Tendenze nei decessi indotti da droghe e mortalità tra i consumatori di droga (secondo le definizioni nazionali) (Decessi correlati agli stupefacenti, OEDT)
4. Prevalenza e incidenza, tra i consumatori di droga per via parenterale, di malattie infettive attribuibili al consumo di droghe, comprese l'HIV e l'epatite virale, le malattie sessualmente trasmissibili e la tubercolosi (Malattie infettive correlate alla droga, OEDT)
5. Tendenze relative all'età del primo consumo di droghe illecite (progetto di indagine europea nelle scuole su alcol e droghe (ESPAD), comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare (HBSC) e indagine sul consumo di droga nella popolazione generale (Indicatore epidemiologico chiave, OEDT)
6. Tendenze relative al numero di persone che entrano in terapia (Richiesta di trattamento, OEDT) e al numero totale stimato di persone che seguono una terapia (Richiesta di trattamento e risposte sanitarie e sociali, OEDT)
7. Tendenze relative al numero e alla quantità di droghe illecite sequestrate (Sequestri di droghe: cannabis, comprese foglie di cannabis, eroina, cocaina, cocaina crack, anfetamina, metanfetamina, ecstasy, LSD e altre sostanze, OEDT)
8. Tendenze relative al prezzo al dettaglio e alla purezza delle droghe illecite (Prezzo e purezza: cannabis, comprese foglie di cannabis, eroina, cocaina, cocaina crack, anfetamina, metanfetamina, ecstasy, LSD e altre sostanze e composizione delle pasticche, OEDT)
9. Tendenze relative al numero di relazioni iniziali sui reati contro la legge sulla droga, per droga e tipo di reato (offerta rispetto a consumo/detenzione) (Reati legati alla droga, OEDT)
10. Prevalenza del consumo di droga tra i detenuti (Consumo di stupefacenti nelle carceri, OEDT)
11. Valutazione della disponibilità, dell'offerta e della qualità dei servizi e degli interventi nei settori della prevenzione, della riduzione del danno, del reinserimento sociale e del trattamento. (Risposte sanitarie e sociali, OEDT)
12. Interventi basati su dati in materia di prevenzione, trattamento, reinserimento sociale e recupero e relativo impatto atteso sulla prevalenza del consumo di droga e sul consumo problematico di droga (Portale dell'OEDT dedicato alle buone prassi)
13. Dialogo e cooperazione intensi nel campo della droga con altre regioni, paesi terzi, organizzazioni internazionali e altre parti (relazioni del SEAE)
14. Sviluppi nelle strategie nazionali in materia di droga, valutazioni, legislazione, meccanismi di coordinamento e stime della spesa pubblica negli Stati membri dell'UE (OEDT)
15. Sistema di allerta precoce sulle nuove sostanze psicoattive (OEDT/Europol) e valutazione del rischio riguardo alle nuove sostanze psicoattive (OEDT)

⁽¹⁾ Gli indicatori si basano su sistemi di relazioni esistenti che, seppur precedenti rispetto agli obiettivi della strategia e del piano d'azione attuali, offrono la serie più completa di risorse UE per sostenerne il monitoraggio e la valutazione

ALLEGATO II

Glossario degli acronimi

GCD	Consiglio dell'UE - gruppo «Cooperazione doganale»
CELAC	Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi)
CEPOL	Accademia europea di polizia
CND	Commissione stupefacenti (Nazioni Unite)
COAFR	Consiglio dell'UE — gruppo «Africa»
COASI	Consiglio dell'UE — gruppo «Asia/Oceania»
COEST	Consiglio dell'UE — gruppo «Europa orientale e Asia centrale»
COHOM	Consiglio dell'UE — gruppo «Diritti umani»
COLAC	Consiglio dell'UE — gruppo «America latina»
COM	Commissione europea
CONUN	Consiglio dell'UE – gruppo «Nazioni Unite»
COSCE	Consiglio dell'UE — gruppo «OSCE e Consiglio d'Europa»
COSI	Consiglio dell'UE - comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna
COTRA	Consiglio dell'UE - gruppo «Relazioni transatlantiche» (Canada e Stati Uniti d'America)
Gruppo del Consiglio	Gruppo di lavoro del Consiglio
COTER	Consiglio dell'UE - gruppo «Terrorismo (aspetti internazionali)»
COWEB	Consiglio dell'UE — gruppo «Regione dei Balcani occidentali»
CUG	Consiglio dell'UE — gruppo «Unione doganale»
DROIPEN	Consiglio dell'UE — gruppo «Diritto penale sostanziale»
ECDC	Centro europeo per il controllo delle malattie
SEAE	Servizio europeo per l'azione esterna
EMA	Agenzia europea per i medicinali
OEDT	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
EMPACT	Piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità
ENFSI	Rete europea di istituti di scienza forense
ERA-NET	Rete dello spazio europeo della ricerca
ERANID	Rete dello spazio europeo della ricerca sulle droghe illecite
ESPAD	Progetto di indagine europea nelle scuole su alcol e droghe
UE	Unione europea
EUROJUST	Unità europea di cooperazione giudiziaria
Europol	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
SOCTA dell'UE	Valutazione UE della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità
FRONTEX	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

HBSC	Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare
HCV	Virus dell'epatite C
GOD	Consiglio dell'UE - gruppo orizzontale «Droga»
HIV	Virus da immunodeficienza acquisita
HLWG	Consiglio dell'UE - gruppo ad alto livello «Asilo e migrazione»
INCB	Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici (Nazioni Unite)
GAI	Giustizia e affari interni
LGBTI	Lesbiche, gay, bisessuali, transgender/transessuali e intersessuali
LSD	Dietilamide dell'acido lisergico
MAOC-N	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo
MASP	Piani strategici pluriennali (Europol)
MOU	Memorandum d'intesa
SM	Stato membro
NSP	Nuove sostanze psicoattive
PEN	Sistema online di notifiche precedenti l'esportazione sviluppato da UNODC/INCB
PICS	Sistema di comunicazione degli incidenti relativi ai precursori
PRES	Presidenza a rotazione del Consiglio dell'Unione europea
Trio di PRES	Gruppo di tre presidenze a rotazione consecutive del Consiglio dell'Unione europea
Reitox	Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze
SOCTA dell'UE	Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità
TWP	Consiglio dell'UE - gruppo «Terrorismo»
ONU	Nazioni Unite
UNAIDS	Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS
UNGASS	Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
UNODC	Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine
UNDP	Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo
OMS	Organizzazione mondiale della sanità (Nazioni Unite)

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 luglio 2017

(2017/C 215/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1353	CAD	dollari canadesi	1,4730
JPY	yen giapponesi	128,57	HKD	dollari di Hong Kong	8,8646
DKK	corone danesi	7,4367	NZD	dollari neozelandesi	1,5594
GBP	sterline inglesi	0,87805	SGD	dollari di Singapore	1,5701
SEK	corone svedesi	9,6735	KRW	won sudcoreani	1 307,61
CHF	franchi svizzeri	1,0954	ZAR	rand sudafricani	15,0182
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,7220
NOK	corone norvegesi	9,4850	HRK	kuna croata	7,4165
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 174,42
CZK	corone ceche	26,132	MYR	ringgit malese	4,8790
HUF	fiorini ungheresi	308,30	PHP	peso filippino	57,343
PLN	zloty polacchi	4,2426	RUB	rublo russo	67,3400
RON	leu rumeni	4,5884	THB	baht thailandese	38,617
TRY	lire turche	4,0377	BRL	real brasiliano	3,7503
AUD	dollari australiani	1,4922	MXN	peso messicano	20,6761
			INR	rupia indiana	73,4970

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2017****relativa al finanziamento del programma di lavoro 2017 sulla formazione nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»**

(2017/C 215/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 84,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori. L'articolo 51 di detto regolamento prevede che la Commissione possa organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri responsabile dei controlli ufficiali di cui allo stesso regolamento, che possono essere aperti a partecipanti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Tali corsi possono comprendere in particolare una formazione sulla normativa dell'Unione europea in materia di mangimi e alimenti e sulle norme relative alla salute e al benessere degli animali.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ costituisce la base giuridica per l'organizzazione dei corsi nel settore fitosanitario.
- (3) Nel 2006 la Commissione ha istituito il programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» per conseguire gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 882/2004. La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2006 «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» ⁽⁵⁾ presenta le opzioni per la futura organizzazione della formazione.
- (4) Il regolamento (UE) n. 652/2014 fissa le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea nei settori normativi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante. L'articolo 31 stabilisce che l'Unione può finanziare la formazione del personale delle autorità competenti responsabile dei controlli ufficiali, come previsto all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli e ad altre attività ufficiali, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante.

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti», COM(2006) 519 definitivo del 20 settembre 2006.

- (5) Per garantire l'attuazione del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» negli Stati membri, è necessario adottare una decisione di finanziamento e il programma di lavoro sulla formazione nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante per il 2017. L'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.
- (6) La decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione ⁽²⁾ istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (di seguito «l'Agenzia»). Tale decisione assegna all'Agenzia determinati compiti di gestione e di attuazione del programma connessi alle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla direttiva 2000/29/CE.
- (7) È necessario consentire il pagamento degli interessi di mora in base all'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012,
- (8) Al fine di offrire una certa flessibilità nell'attuazione del programma di lavoro, è opportuno definire il termine «modifica sostanziale», ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Programma di lavoro

Il programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» per il 2017, come indicato nell'allegato, è adottato.

Il programma di lavoro annuale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Contributo dell'Unione

1. Il contributo massimo per l'attuazione del programma di lavoro per l'anno 2017 è fissato a 16 500 000 EUR ed è finanziato con gli stanziamenti iscritti alla linea 17 04 03 del bilancio generale dell'Unione europea per il 2017.
2. Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 possono coprire anche gli interessi di mora.

Articolo 3

Clausola di flessibilità

Le modifiche cumulate delle dotazioni per azioni specifiche che non superano il 20 % del contributo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, purché non incidano in modo significativo sulla natura delle azioni e sull'obiettivo del programma di lavoro. L'aumento del contributo massimo fissato all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione non supera il 20 %.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

L'ordinatore responsabile può applicare il tipo di modifiche di cui al primo comma. Tali modifiche sono applicate in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Introduzione

In base agli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE, il presente programma di lavoro contiene le azioni che dovranno essere finanziate e la ripartizione del bilancio per l'anno 2017:

1.1 <u>Appalti</u> (esecuzione in gestione diretta): contratti esterni per l'esecuzione del programma di formazione e altri strumenti di apprendimento	16 500 000 EUR
TOTALE	16 500 000 EUR

2. Appalti

La dotazione di bilancio complessiva riservata ai contratti d'appalto nel 2017 ammonta a 16 500 000 EUR.

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 51
Direttiva 2000/29/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera i)
Regolamento (UE) n. 652/2014, articolo 31 e articolo 36, paragrafo 1

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 03

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Per ciascuna tematica tecnica sottoindicata saranno firmati uno o più contratti di servizio diretti o quadro. Si stima che saranno conclusi circa 18 contratti di servizio diretti o specifici. I contraenti esterni sono coinvolti principalmente negli aspetti organizzativi e logistici delle attività di formazione.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Nel 2017 le azioni di formazione riguarderanno le seguenti tematiche:

Attività	Importo in EUR
Pianificazione di emergenza e lotta contro le malattie animali	1 265 000
Valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari	630 000
Difesa fitosanitaria integrata	890 000
Materiali a contatto con gli alimenti	760 000
Controllo dei miglioratori alimentari	1 215 000
Audit del sistema HACCP	1 700 000
Igiene alimentare e flessibilità	1 200 000
Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e lotta contro le zoonosi	915 000

Attività	Importo in EUR
Nuove tecniche di indagine alimentare	900 000
Encefalopatie spongiformi trasmissibili e sottoprodotti di origine animale	745 000
Auditing interno dei sistemi ufficiali di controllo	910 000
Rafforzamento dell'impatto degli audit di vigilanza dell'Unione	880 000
Sostegno dei controlli dell'Unione negli Stati membri e nei paesi terzi	430 000
Approccio dell'UE in materia di resistenza agli antimicrobici	1 110 000
Approccio dell'UE in materia di analisi dei rischi	630 000
Integrazione nei sistemi di gestione delle informazioni dell'UE	1 100 000
Apprendimento e insegnamento online, compresi lo sviluppo di strumenti, il sostegno e l'assistenza	750 000
Formazioni, conferenze e strumenti di apprendimento e di diffusione per le emergenze riguardanti la salute e il benessere degli animali, la sanità delle piante e la sicurezza alimentare	470 000
TOTALE	16 500 000

OBIETTIVI OPERATIVI PERSEGUITI

Gli obiettivi operativi perseguiti sono elaborare, organizzare e gestire i programmi di formazione in specifici settori, al fine di garantire un elevato livello di competenza del personale addetto ai controlli, rendere i controlli ufficiali più uniformi, oggettivi ed efficienti in tutta l'UE e contribuire a una maggiore uniformità delle procedure di controllo tra l'UE e i paesi terzi partner.

RISULTATI PREVISTI

I risultati previsti dalla Commissione sono i seguenti:

- (a) migliorare la consapevolezza e le conoscenze del personale addetto ai controlli negli specifici settori di formazione;
- (b) creare una comprensione comune degli strumenti e delle disposizioni attuali dell'UE relativi ai controlli ufficiali negli specifici settori di formazione;
- (c) diffondere le migliori pratiche per i controlli ufficiali negli specifici settori di formazione;
- (d) promuovere lo scambio di esperienze, al fine di accrescere il livello di competenza e armonizzazione dell'approccio ai controlli ufficiali negli specifici settori di formazione.

ESECUZIONE

16 365 000 EUR [finanziamento delle misure per la sicurezza alimentare a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 e della direttiva 2000/29/CE] saranno gestiti e utilizzati dall'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (decisione 2013/770/UE della Commissione). I rimanenti 135 000 EUR saranno gestiti dalla Commissione per finanziare l'assistenza e il sostegno al progetto di apprendimento e insegnamento online.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI APPALTO

All'incirca durante il 3° - 4° trimestre del 2017.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA DI APPALTO

16 500 000 EUR

Designazione del consigliere-auditore facente funzione nei procedimenti in materia commerciale

(2017/C 215/05)

A decorrere dal 1° luglio 2017, la commissaria responsabile della politica commerciale ha nominato Piotr OGONOWSKI consigliere-auditore facente funzione, in conformità con l'articolo 3 della decisione del presidente della Commissione europea del 29 febbraio 2012 relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale (GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5).

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8493 — Deere & Company/Wirtgen)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 215/06)

1. In data 28 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Deere & Company («Deere», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'intera attività operativa del gruppo Wirtgen («Wirtgen», Germania) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Deere: si occupa di produzione e vendita di macchinari per l'agricoltura, l'edilizia e la silvicoltura, di motori diesel ad uso industriale e di taluni altri componenti, nonché di attrezzature per la manutenzione dei tappeti erbosi. Offre inoltre servizi finanziari essenzialmente per i propri prodotti. Opera su scala mondiale ed è quotata alla borsa di New York (NYSE), indice S&P 500.
 - Wirtgen: si occupa di produzione e vendita di macchinari e attrezzature per l'edilizia; comprende i marchi commerciali Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann, Benninghoven e Ciber, nonché società di vendita e di assistenza. Opera su scala mondiale.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8493 — Deere & Company/Wirtgen, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8534 — Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 215/07)

1. In data 26 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Bouygues Immobilier SAS (Francia) e l'impresa Accor SA (Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme dell'impresa Nextdoor SAS (Francia) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Bouygues Immobilier: opera in diversi ambiti della promozione immobiliare e sviluppa progetti di edilizia abitativa, immobili per uffici e parchi commerciali;
 - Accor: opera nel settore alberghiero;
 - Nextdoor: opera nel settore dell'edilizia per imprese, mettendo a disposizione e commercializzando ambienti di lavoro intelligenti e collaborativi destinati alle imprese, cui fornisce un insieme di servizi mirati.
3. A seguito di un esame preliminare, e fatta salva una sua decisione definitiva in materia, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8534 — Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT